

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 marzo 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1992, n. 65.

Interventi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1992, n. 66.

Rifinanziamento dell'art. 4, comma secondo, lett. b e lett. c della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1992, n. 67.

Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo Pag. 4

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1992, n. 68.

Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1992, n. 69.

Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41: «Interventi della regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 70.

Modificazioni alle norme sullo stato giuridico del personale della Regione Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 71.

Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, recante norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali, già modificata con leggi regionali 25 febbraio 1985, n. 6 e 24 gennaio 1989, n. 12. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 72.

Interventi finanziari per l'adeguamento delle casere alla vigente normativa igienico-sanitaria Pag. 8

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 73.

Modificazione della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101: «Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione», già modificata dalle leggi regionali 3 maggio 1983, n. 22, 13 agosto 1984, n. 40 e 8 agosto 1985, n. 67. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 74.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59: «Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci» in Valle d'Aosta, già modificata dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 75.

Disciplina del controllo preventivo della giunta regionale sugli atti dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta Pag. 11

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 76.

Concessione di contributi straordinari annui all'«H.C. Courmayeur-Aosta» per la partecipazione nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1992, n. 77.

Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei comuni, di infrastrutture tecniche di interesse locale Pag. 13

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1992, n. 78.

Autorizzazione di spesa per servizi di telecomunicazione e radiodiffusione avanzati, progetto «Valle d'Aosta cablata», rete ottica e sistemi televisivi regionali Pag. 14

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1992, n. 79.

Archivio video del patrimonio immobiliare regionale. Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 21.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1993 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 22.

Acquisizione dell'immobile denominato «Castello di Casalina» in comune di Deruta Pag. 17

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1992, n. 23.

Contributo della regione dell'Umbria per la realizzazione del Centro intermodale merci di Orte Pag. 17

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1992, n. 24.

Criteri per la determinazione dei livelli di reddito e parametri di riferimento per l'assistenza economica di cui agli articoli 15 e 23 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 25.

Articoli 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1992 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1991 Pag. 18

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1992, n. 38.

Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 1992, n. 39.

Interventi di politica attiva del lavoro Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 1992, n. 40.

Ordinamento della formazione professionale Pag. 26

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1992, n. 41.

Modifica alla legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, sulla opportunità tra uomo e donna - Nomina della consigliera di parità. Pag. 29

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1992, n. 42.

Modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1992, n. 65.

Interventi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 9 dicembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di aziende zootecniche della Valle d'Aosta per far fronte agli oneri e ai danni derivanti dall'adeguamento coattivo alle misure previste dalla normativa igienico-sanitaria in vigore.

2. La misura del contributo è pari al 60% dell'onere e/o danno determinati dalla commissione tecnica di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 2.

1. I titoli delle aziende zootecniche presentano la domanda di contributo ai servizi agrari ed affari generali dell'Assessore regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, corredata dai seguenti documenti:

a) relazione sulla situazione sanitaria dell'allevamento riferita al periodo durante il quale si è verificato il danno;

b) documentazione relativa alla produzione zootecnica del periodo stesso, raffrontata con quella precedente;

c) documentazione relativa agli oneri sopportati e relazione che ne dimostri l'eccezionalità;

c) ogni altro documento tendente a dimostrare il danno od onere derivati dall'applicazione della vigente normativa sanitaria.

2. L'istruttoria della domanda e la valutazione degli oneri e/o dei danni di cui all'art. 1 sono affidate ad una commissione tecnica, nominata annualmente con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali e composta da:

a) il dirigente dei Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;

b) un funzionario dell'Ufficio produzione agricola e zootecnica dei servizi di cui alla lettera a);

c) un rappresentante designato dall'«Association régionale éleveurs valdôtains»;

d) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole.

3. La liquidazione del contributo avviene da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 3.000.000.000, grava sul capitolo 42830 (di nuova istituzione) «Contributi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di L. 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 59620 «Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

3. Per l'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° dicembre 1992

LANIVI

93R0006

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1992, n. 66.

Rifinanziamento dell'art. 4, comma secondo, lett. b e lett. c della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 9 dicembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi previsti dall'art. 4, comma 2° lett. b) della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 recante «Interventi regionali in materia di agricoltura» e successive modificazioni è autorizzato il rifinanziamento del limite di impegno di L. 150.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dall'anno 1992 all'anno 1996 per la concessione di contributi per prestiti di dotazione, per un totale complessivo di L. 750.000.000.

Art. 2.

1. Per gli interventi dall'art. 4, comma secondo lett. c) della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 recante «Interventi regionali in materia di agricoltura» e successive modificazioni è autorizzato il rifinanziamento di L. 2.500.000.000 con fondi regionali per la prosecuzione del limite d'impegno previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per ciascuno degli anni finanziari dall'anno 1992 all'anno 2008, per la concessione di contributi in conto interessi per mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, per un totale complessivo di L. 42.500.000.000.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1992:

a) per L. 150.000.000 sul capitolo 41221 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

b) per L. 2.500.000.000 sul capitolo 41261 (nuova istituzione) e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:

per l'anno 1992 mediante riduzione di L. 2.650.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio in corso (D - Sviluppo economico - 4. Interventi settoriali - 4.1. Agricoltura - 4.1.5. prestiti di dotazione in agricoltura - L. 150.000.000 e 4.1.1. risarcimento danni causati dal gelo - L. 2.500.000.000), su quest'ultimo intervento risulta quindi disponibile la minore somma di L. 3.500.000.000;

per gli anni 1993 e 1994 mediante l'utilizzo per L. 5.300.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1992/1994.

3. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri saranno iscritti ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta) come modificata dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° dicembre 1992

LANIVI

93R0007

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1992, n. 67.

Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 9 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Finalità

1. In attesa dell'elaborazione ed adozione dei piani di bacino previsti dalla legge 28 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e in applicazione dei disposti del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 sulle norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta e della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione, l'Assessorato regionale all'Agricoltura, Forestazione e Riserve Naturali realizza programmi di intervento nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali.

2. Gli interventi fanno riferimento all'esecuzione di sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe, nonché alla regimazione delle aste torrentizie nelle zone di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Riserve Naturali.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

1. Il programma annuale o poliennale degli interventi, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Riserve Naturali, nel quadro di applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, recanti «riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» viene approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consultiva competente.

2. Il programma degli interventi viene predisposto sulla scorta dei dati emergenti dagli studi e dalle rilevazioni emergenti dagli studi e dalle rilevazioni effettuati e/o coordinati dal Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Riserve Naturali e dalle valutazioni delle segnalazioni e richieste pervenute da Enti territoriali, nonché tenendo presente le emergenze riscontrabili.

Art. 3.

Esecuzione delle opere

1. Alla progettazione delle opere incluse nel programma di cui all'art. 2, vi provvede al Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Riserve Naturali, avvalendosi anche di studi professionali specializzati.

2. L'esecuzione diretta o in appalto dei lavori programmati e la loro direzione tecnica è di competenza del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Riserve naturali, che vi provvede in applicazione alle normative in vigore.

Art. 4.

Concessione di contributi

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, in conto capitale sulle spese ammesse, per interventi finalizzati alla difesa del suolo, predisposti da Comuni, Comunità montane e Consorzi di miglioramento fondiario e non rientranti nei programmi di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Il contributo, da erogarsi sulla base di un progetto, presentato dai soggetti indicati nel comma 1, istruito e approvato dal servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Riserve Naturali, che ne valuta la congruità economica e la rispondenza tecnica, può essere concesso nella misura del 90% per le domande presentate da Comuni e Comunità montane e nella misura percentuale stabilita da normative nazionali e comunitarie vigenti in materia per le istanze presentate da Consorzi di miglioramento fondiario.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche a mezzo di account, sulla scorta di presentazione di idonea documentazione contabile.

Art. 5.

Manutenzione delle opere

1. Per assicurare la funzionalità delle opere, il programma annuale prevede che una quota di almeno il 10% dei finanziamenti disponibili sia destinata per interventi di ordinaria manutenzione delle opere realizzate.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge viene autorizzata la somma complessiva di lire 1.800 milioni per l'anno 1992, da iscriverne nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale dell'anno in corso:

a) capitolo n. 38280 avente la seguente denominazione: «Spese per opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa da valanghe» con uno stanziamento di lire 1.400 milioni per ogni onere di cui agli articoli 3, comma secondo, e 5;

b) capitolo n. 38300 avente la seguente denominazione: «Contributi per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe» con uno stanziamento di lire 100 milioni per gli oneri di cui all'art. 4;

c) capitolo n. 38340 avente la seguente denominazione: «Spese per incarichi di consulenza nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio con uno stanziamento di lire 50 milioni per gli oneri di cui all'art. 3, comma primo;

d) capitolo n. 38345 (di nuova istituzione) e avente la seguente denominazione: «Spese per studi e ricerche nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio» con uno stanziamento di lire 50 milioni per gli oneri di cui all'art. 2, comma secondo;

e) capitolo n. 38380 avente la seguente denominazione: «Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta (C.C.N.L.)» con uno stanziamento di lire 200 milioni per gli oneri di cui agli articoli 3, comma secondo, e 5.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo della somma di lire 1.800 milioni dello stanziamento al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 (D. sviluppo economico - 4. interventi settoriali 4.1. agricoltura - 4.1.1. risarcimento danni causati dal gelo) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

3. A decorrere dal 1993 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni di competenza:

(Omissis).

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° dicembre 1992

LANIVI

93R0008

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1992, n. 68.

Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 9 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione autonoma Valle d'Aosta, in previsione del restauro e riutilizzo del forte di Bard, promuove il recupero ed il restauro del sottostante borgo al fine di evitare il degrado e la dispersione del suo importante patrimonio storico-architettonico. La presente legge disciplina l'erogazione di fondi destinati a:

a) acquisire, da parte dell'Amministrazione comunale, immobili di proprietà privata da recuperare ad una fruibilità non esclusivamente pubblica;

b) concorrere nelle spese di restauro di immobili di proprietà privata e pubblica;

c) promuovere, finanziare e realizzare interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica.

Art. 2.

1. Il Consiglio regionale fissa annualmente, con la legge di bilancio, i fondi per tali interventi, ripartendoli tra i diversi settori di destinazione, sulla base di una relazione annuale, predisposta dai competenti uffici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, che illustrerà le varie richieste.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può trasferire i fondi non utilizzati per carenze di richieste, da un settore all'altro, tenuto conto delle domande pervenute entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 3.

1. L'amministrazione comunale può beneficiare, per l'acquisizione di immobili di proprietà privata, di un contributo, stabilito nella misura massima del 90% del valore dell'immobile, presentando apposita domanda dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, corredata da:

- relazione previsionale programmatica del Comune;
- deliberazione del Consiglio comunale concernente l'autorizzazione al Sindaco a presentare la richiesta di finanziamento;
- relazione tecnico-illustrativa del bene da acquistare;
- ipotesi di destinazione finale dell'immobile;
- relazione tecnica di stima asseverata al Tribunale di Aosta;
- disponibilità del proprietario alla vendita secondo il prezzo di stima.

2. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte del competente ufficio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, delibera la concessione del contributo.

3. La liquidazione dei contributi sarà effettuata in unica soluzione alla stipulazione di regolare atto notarile alla stipulazione di regolare atto notarile di compravendita e purché risultino rispettate le condizioni generali di acquisto, risultanti dalla domanda di contributo.

Art. 4.

1. Tutti i proprietari degli immobili situati all'interno del solo borgo di Bard, definito nella planimetria di cui all'allegato A alla presente legge, per i lavori di cui alla lettera b) del comma uno dell'art. 1 della presente legge, oltre a poter accedere alle provvidenze di cui al Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionale per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, possono beneficiare dell'erogazione di contributi a fondo perso, pari al 15% della spesa ritenuta ammissibile per l'erogazione delle provvidenze sopracitate e al 60% delle spese di progettazione.

2. Per gli interventi dove è già formalizzata una convenzione per la ricomposizione di minime unità immobiliari autonome, l'ammontare del contributo a fondo perso di cui al comma precedente è stabilito nella misura del 25% della spesa ritenuta ammissibile.

3. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte del competente ufficio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, delibera la concessione del contributo.

Art. 5.

1. L'Amministrazione regionale attiva, finanzia e realizza, tramite la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, alcuni interventi pilota all'interno del borgo.

2. I lavori devono riguardare esclusivamente interventi di tipo statico, conservativo e protettivo con l'esclusione quindi dei pavimenti, delle imbiancature, dei servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici.

3. La scelta degli immobili, oggetto dell'intervento sarà effettuato di concerto con l'Amministrazione comunale, verrà approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali previo parere della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali; la realizzazione degli interventi sarà effettuata a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali previa autorizzazione e finanziamento da parte della Giunta regionale.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1992 in complessive lire 500.000.000, viene così suddiviso:

- acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale di immobili di proprietà privata: L. 100.000.000;
- concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili di proprietà privata (contributo a fondo perso): L. 100.000.000;
- promozione e realizzazione di interventi pilota: L. 300.000.000.

2. L'onere di cui al comma uno graverà sull'istituendo capitolo n. 65945 «Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio storico-edilizio del borgo di Bard», del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

3. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento previsto al capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio, concernente «Restauro forte di Bard» (cod. C.2.7.).

4. A decorrere dall'anno 1993, gli oneri saranno determinati con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° dicembre 1992

LANIVI

93R0009

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1992, n. 69.

Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41: «Interventi della regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 9 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1, della legge regionale 16 giugno 1988, n. 41 «Intervento della regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto» è sostituito dal seguente:

Art. 1.

1. La regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata ad assumere a suo carico gli oneri per la costruzione, per il completamento, per la ristrutturazione, per la manutenzione straordinaria e per il risanamento conservativo di edifici per il culto e relativi immobili di pertinenza quali case canoniche e altre funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunità locali e purché non siano adibite ad attività aventi scopo di lucro, nelle seguenti misure:

- l'80% dell'intera spesa per importi di lavori non eccedenti lire 600.000.000;

- il 70% dell'intera spesa per importi di lavori compresi tra lire 600.000.001 e lire 800.000.000.

2. Tra gli oneri di cui al comma 1 si intendono compresi anche gli oneri relativi all'acquisto di aree necessarie o di immobili esistenti da destinare a edifici per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunità locali, qualora tali aree o tali immobili non siano stati ceduti gratuitamente da altri.

3. Gli immobili di pertinenza agli edifici di culto o funzionalmente connesi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto già esistenti o da costruirsi.

4. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della regione autonoma Valle d'Aosta sono fissati dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio degli affari economici della Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e, per gli edifici di altri culti, su proposta delle Chiese giuridicamente riconosciute, o i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intesa in attuazione dell'art. 8 della Costituzione italiana».

5. I lavori sono affidati in concessione agli enti giuridicamente riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunità locali.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 41/1988 sono aggiunte, in fine, le parole: «... o quelle già esistenti».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 41/1988 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento delle somme corrispondenti al costo delle opere ed all'acquisto delle aree o degli immobili a norma dell'art. 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso d'opera in base a documenti giustificanti l'effettiva esecuzione delle opere».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 41/1988 è inserito il seguente art. 3-bis:

«Art. 3-bis.

1. Qualora, per la realizzazione dei lavori, non sia possibile ricorrere al sistema della concessione la Regione, previa richiesta degli enti di cui all'art. 1, comma 5, può procedere alla esecuzione dei lavori mediante appalto sulla base di un progetto esecutivo, o di relativo stralcio, redatto a cura e spese degli enti riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici stessi, e da questi ultimi trasmesso corredato delle necessarie autorizzazioni e licenze.

2. Il caso di ricorso alla procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale è delegata ad assumere ogni provvedimento necessario per l'approvazione del progetto, per l'appalto, per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori, per la liquidazione degli stati di avanzamento, per il collaudo e per la liquidazione finale».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 41/1988 è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, di importo superiore a lire 800.000.000, la regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata a concedere agli enti interessati giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari di edifici di culto nonché di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunità locali, mutualmente assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni venti, da contrarre con la «Finaosta S.p.a.» o con gli istituti di credito convenzionati con la regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 5.

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 41/1988 sono sostituite dalle seguenti:

- dall'importo dei lavori;
- dal costo dell'area o dell'immobile che devono essere acquistati».

Art. 6.

1. La rubrica del capo III (Norme finanziarie) è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali».

Art. 7.

1. Al capo III della legge regionale n. 41/1988 è inserito, prima dell'art. 7 il seguente art. 6-bis:

«Art. 6-bis.

1. I fabbricati costruiti, acquistati o recuperati con i finanziamenti di cui alla presente legge non possono essere mutati di destinazione d'uso per un periodo di anni venti a partire dalla data della compravendita o dell'ultimazione dei lavori. Tale vincolo di destinazione è trascritto dalla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese degli interessati».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1992

LANIV

93R0010

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 70.

Modificazioni alle norme sullo stato giuridico del personale della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 22 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 88 (Commissione giudicatrice dei concorsi) della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 88.

Commissioni giudicatrici dei concorsi

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici o interni indetti per la nomina a posti di ruolo sono nominate con provvedimento della Giunta o del Consiglio, secondo la rispettiva competenza, e sono così composte:

a) da un componente di provata competenza in materia di pubblica amministrazione sorteggiato fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario pubblico appartenente alle qualifiche dirigenziali designato, di norma, tra i funzionari dell'Amministrazione regionale;

c) da almeno due membri esperti nelle materie oggetto delle prove di concorso sorteggiati fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la Presidenza della Giunta regionale;

d) da un pubblico dipendente di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale e/o nazionale.

2. Per le prove preliminari di lingua francese, la commissione giudicatrice è integrata da uno o più esperti di lingua francese, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove, sorteggiati fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

3. Per i posti appartenenti alle qualifiche dirigenziali (dirigente o vice-dirigente) e di ottava qualifica funzionale almeno uno dei membri esperti deve essere scelto fra docenti o ricercatori universitari.

4. In caso di mancanza di iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la Presidenza della Giunta regionale e di mancata designazione del rappresentante da parte delle organizzazioni sindacali entro trenta giorni dalla data della comunicazione, la Giunta regionale provvede d'ufficio.

5. Il segretario delle commissioni giudicatrici è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore alla settima e, di norma, tra quelli del Servizio del personale.

6. Con il provvedimento di nomina dei membri effettivi delle commissioni giudicatrici sono altresì nominati, con l'osservanza delle stesse modalità, i commissari supplenti.

7. Nelle votazioni delle commissioni giudicatrici, a parità di voti, prevale quello del presidente.

8. I dirigenti dell'Assessorato o servizio per il quale è stato bandito il concorso non possono far parte della commissione giudicatrice corrispondente, limitatamente ai posti di dirigente, vice-dirigente e di ottava qualifica funzionale.

9. Le commissioni giudicatrici dei concorsi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sotto-commissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

10. La suddivisione in sotto-commissioni è possibile quando il numero dei candidati ammessi al concorso supera le trecento unità; a ciascuna delle sotto-commissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a centocinquanta unità.

11. Limitatamente ai corsi-concorsi previsti per l'accesso alla qualifica vice-dirigenziale dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relative al personale regionale), la commissione esaminatrice è integrata da un docente del corso.

12. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse.

13. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita:

a) se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata;

b) qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un quinquennio dalla data del bando di concorso».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 63 (Normativa in materia di contrattazione collettiva), sottopone all'approvazione del Consiglio regionale apposito regolamento atto a disciplinare le procedure concorsuali, anche con riferimento alle materie ed alle prove di esame ed al punteggio da attribuire ai titoli.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale gli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) e l'elenco di cui all'art. 1, comma 2, contenenti i nominativi delle persone che possono svolgere le funzioni di presidente o di esperto delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Detti elenchi sono aggiornati ogni due anni.

3. Nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del regolamento e degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Giunta regionale procede d'ufficio alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto della composizione stabilita dall'art. 1 della presente legge, a prescindere dal sorteggio.

4. Per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa vigente all'atto dell'inizio della procedura concorsuale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1992

LANIVI

93R0011

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 71.

Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, recante norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali, già modificata con leggi regionali 25 febbraio 1985, n. 6 e 24 gennaio 1989, n. 12.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 9 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma due dell'art. 2-bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, recante norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Agli Assessori regionali in carica, che non facciano parte del Consiglio, sono altresì attribuite l'indennità mensile e la diaria mensile in misura pari al 75 per cento di quelle spettanti ai consiglieri regionali. Agli Assessori di cui al presente comma si applicano le altre disposizioni contenute nella presente legge ad eccezione di quelle di cui agli artt. 5 e 6 relative all'iscrizione alla Cassa di previdenza per i consiglieri regionali».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 15.000.000 per l'anno 1992, graverà sul capitolo 20150 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvederà mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate già accertate sul capitolo 400 della parte Entrata del bilancio stesso.

3. A decorrere dall'anno 1993 sulla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1992

LANIVI

93R0012

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 72.

Interventi finanziari per l'adeguamento delle casere alla vigente normativa igienico-sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 9 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il triennio 1992-94 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione, nelle casere, degli interventi rispondenti ai requisiti minimi igienico-sanitari previsti, ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie, dalla normativa vigente.

2. I contributi vengono concessi nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile quale determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, a seguito di accertamento e valutazione tecnica da parte dei Servizi di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. I proprietari o i conduttori delle casere presentano domanda di contributo ai Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, corredata dei seguenti documenti:

- a) relazione tecnico-agraria descrittiva dell'azienda;
- b) concessione o autorizzazione edilizia o relazione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
- c) progetti relativi alle opere da eseguire;
- d) computo metrico estimativo;
- e) titoli in base ai quali il richiedente risulta essere proprietario o conduttore dell'azienda;
- f) attestato di potabilità dell'acqua;
- g) situazione di famiglia e codice fiscale del richiedente;
- h) nel caso in cui la domanda sia presentata dal conduttore, dichiarazione di assenso del proprietario.

Art. 3.

1. La liquidazione del contributo è subordinata:

- a) alla presentazione, da parte del richiedente, a lavori ultimati, dell'autorizzazione dell'unità sanitaria locale, relativa all'agibilità e all'uso della casera;
- b) alla verifica, da parte dei servizi di cui all'art. 2, della corrispondenza tra i lavori preventivati e quelli eseguiti.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1992-93-94, graverà sul capitolo n. 41400 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1992 mediante riduzione di lire 500.000.000 dal capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernente «Sistemazione alpeggi (Sviluppo economico - Ammodernamento infrastrutture - D.2.1.).»

b) per gli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 1.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1992/1994.

3. A decorrere dall'anno 1993 ad una eventuale rideterminazione degli oneri si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 5.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*);

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1992

LANIVI

93R0013

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 73.

Modificazione della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101: «Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione», già modificata dalle leggi regionali 3 maggio 1983, n. 22, 13 agosto 1984, n. 40 e 8 agosto 1985, n. 67.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 9 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione), già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 67, è aumentato a lire 300 milioni.

Art. 2.

1. L'importo massimo del finanziamento di cui all'art. 4, comma 1, numero 3), della legge regionale 101/1982, già modificato dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 67/1985, è aumentato a lire 300 milioni.

Art. 3.

1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1992 si provvede con le disponibilità finanziarie giacenti presso la «FINAOSTA S.p.a.» e già erogate alla medesima società, ai sensi della legge regionale 101/1982.

1. A decorrere dal 1993, alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 101/1982, si provvederà ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1992

LANIVI

93R0014

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 74.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59: «Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci» in Valle d'Aosta, già modificata dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 58.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 52 del 9 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 «Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta», come modificato dall'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Esercizio stabile della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta

1. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio nella regione Valle d'Aosta, ovvero che eserciti la propria attività nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'art. 20.

2. L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 16.

3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e) e g-bis).

Art. 2.

1. L'art. 5 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Esercizio occasionale della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta

1. I maestri di sci cittadini italiani, in possesso del titolo di maestro di sci ed iscritti all'albo professionale nel luogo di residenza o in quello nel quale esercitano in modo stabile la loro professione, nonché gli stranieri analogamente qualificati nel paese di origine e riconosciuti in

Italia come maestri di sci ai sensi della legislazione e dei trattati internazionali vigenti, qualora siano in vista in Valle d'Aosta con i loro clienti, possono insegnare a questi ultimi ed accompagnarli, segnalando preventivamente la propria presenza alla locale scuola di sci; tale attività non deve peraltro eccedere quindici giorni nell'arco della medesima stagione.

2. L'esercizio effettivo della professione di maestro di sci potratto a tempo indeterminato e la ricerca di clienti in Valle d'Aosta sono comunque subordinati all'iscrizione all'albo professionale regionale.

3. L'esercizio occasionale di cui al comma 1 è subordinato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 13, 14, 24, 25 e 26».

Art. 3.

1. Gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 59/1986 sono abrogati.

Art. 4.

1. L'art. 9 della legge regionale 59/1986, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 58/1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Documento di riconoscimento

1. Il Presidente dell'Associazione valdostana maestri di sci, all'atto dell'iscrizione all'albo professionale regionale, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, portante l'indicazione della categoria e delle eventuali specializzazioni, su modelli predisposti dall'associazione medesima di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte dell'Associazione valdostana maestri di sci.

2. In sede di vidimazione annuale, l'Associazione valdostana maestri di sci verifica l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 12, comma 2.».

Art. 5.

1. L'art. 10 della legge regionale 59/1986, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 58/1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Categorie di maestri

1. I maestri di sci, autorizzati all'insegnamento dello sport dello sci, sono suddivisi in:

- a) maestri di sci di discipline alpine e loro specializzazioni;
- b) maestri di sci di discipline nordiche e loro specializzazioni;
- c) istruttori tecnici regionali delle relative discipline e loro specializzazioni.

2. Il certificato di idoneità tecnica, rilasciato dall'Associazione valdostana maestri di sci a chi supera gli esami prescritti, e l'iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci indicano la disciplina e le specializzazioni per le quali sono validi.

3. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline e le specializzazioni per le quali sono iscritti all'albo.

4. L'iscrizione all'albo, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle discipline alpine e di quelle nordiche e delle relative specializzazioni.

5. Gli istruttori tecnici regionali svolgono compiti di istruzione sulle materie tecniche in occasione di corsi di formazione e aggiornamento dei maestri di sci; per le stesse materie essi sono chiamati a far parte delle relative commissioni d'esame; vale anche per essi la distinzione tra discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni.».

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di impossibilità di frequentare uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, il maestro di sci deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo. In tale ipotesi la validità dell'iscrizione è prorogata per un periodo massimo di un anno.».

2. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«5. I maestri di sci provenienti da altre regioni da altri Stati della CEE, che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, sono tenuti a frequentare il primo corso di aggiornamento utile, a tale scopo organizzato, successivo all'iscrizione all'albo professionale regionale.».

Art. 7.

1. La rubrica del titolo III dalla legge regionale 59/1986 è sostituita dalla seguente:

«Albo professionale regionale»

Art. 8.

1. L'art. 15 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

Istituzione dell'albo professionale regionale

1. È istituito, presso l'Associazione valdostana maestri di sci, l'albo professionale regionale dei maestri di sci della Valle d'Aosta, al quale sono iscritti tutti i titolari di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci, con le rispettive qualifiche, come individuate dall'art. 10, comma 1.

2. I maestri di sci cittadini italiani o di uno Stato appartenente alla CEE non residenti in Valle d'Aosta, che intendono svolgere stabilmente la professione in Valle d'Aosta, vengono iscritti, su loro richiesta e qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, in apposita sezione separata dell'albo professionale regionale.

3. L'Associazione valdostana maestri di sci conserva l'albo professionale regionale dei maestri di sci e ne cura l'aggiornamento.».

Art. 9.

1. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale 59/1986 è sostituita dalla seguente:

«Iscrizione all'albo professionale regionale»

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«1. Sono iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, rivolgono apposita domanda all'Associazione valdostana maestri di sci, e sono in possesso dei seguenti requisiti:».

3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 59/1991, è sostituita dalla seguente:

«d) aver conseguito l'idoneità all'insegnamento dello sport dello sci di cui all'art. 28 o essere in possesso di licenza o autorizzazione rilasciata ai sensi di normative vigenti in altre regioni o riconosciuta equipollente ai sensi della legislazione e degli accordi nazionali vigenti;».

4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 59/1986, come introdotta dall'art. 8 della legge regionale 58/1991, è aggiunta la seguente:

«g-bis) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza.».

Art. 10.

1. L'art. 17 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

Cancellazione dall'albo professionale regionale

1. I maestri di sci in possesso dei requisiti di idoneità tecnica che hanno perso uno dei requisiti previsti dall'art. 16, sono cancellati dall'albo professionale regionale; nel caso di perdita dei requisiti di cui alle lettere g) e g-bis) del medesimo articolo, nonché nel caso di cessata attività per anzianità, gli stessi possono però, su loro richiesta, essere iscritti in separata sezione dell'albo, senza diritto all'esercizio della professione.».

Art. 11.

1. L'articolo 19 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

Componenti della scuola di sci

1. Possono far parte di una scuola di sci i maestri iscritti all'albo professionale regionale.»

Art. 12.

1. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«3. oltre ai maestri effettivi, le scuole di sci possono avvalersi dell'opera di maestri saltuari, con ciò intendendosi maestri in regola con l'iscrizione all'albo professionale regionale, ma non impegnati a prestare la loro attività per l'intero periodo di esercizio della scuola.»

Art. 13.

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 59/1986, come modificata dall'art. 10 della legge regionale 58/1991, è sostituita dalla seguente:

«a) chiunque eserciti l'attività di maestro di sci essendo sprovvisto della relativa iscrizione all'albo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.200.000.»

Art. 14.

1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«3. Hanno diritto di far parte dell'Associazione valdostana maestri di sci, con piena parità di diritto e di doveri, tutti i maestri di sci residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta, iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci.»

Art. 15.

1. Il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«1. L'Associazione valdostana maestri di sci è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti altrove demandati ai collegi regionali di cui all'art. 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina»; l'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra di essi e di contribuire alla maggiore organizzazione della professione.»

Art. 16.

1. L'art. 30 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 30.

Validità dell'idoneità all'insegnamento

1. L'idoneità all'insegnamento delle discipline dello sci conseguita secondo le norme precedentemente vigenti è considerata titolo valido e sufficiente per l'iscrizione nell'albo professionale regionale dei maestri di sci.»

Art. 17.

1. L'art. 31 della legge regionale 59/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

Categorie di maestri di sci

1. L'associazione valdostana maestri di sci organizza, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera a), corsi ed esami di perfezionamento riservati ai maestri di sci attualmente qualificati di 3^a e 2^a grado; coloro

i quali non hanno superato l'esame finale rimangono iscritti nell'albo professionale regionale con l'indicazione del loro grado attuale; essi sono tuttavia tenuti, pena il mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale, a frequentare annualmente un corso di aggiornamento fino al compimento del sessantesimo anno di età.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1992

LANIVI

93R0015

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 75.

Disciplina del controllo preventivo della giunta regionale sugli atti dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 22 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina il controllo preventivo sugli atti dell'unità sanitaria locale previsto dai commi due e cinque dell'articolo 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante: «Norme sulla gestione transitoria delle Unità sanitarie locali» convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111 e dal comma otto dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in armonia con lo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.

Art. 2.

Atti soggetti a controllo

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta:

- a) bilancio di previsione;
- b) assestamento e variazioni di bilancio;
- c) conto consuntivo;
- d) determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva della pianta organica del personale;
- e) programmi di spese pluriennali;
- f) attuazione dei contratti e delle convenzioni.

2. L'Amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale può, inoltre, sottoporre al preventivo controllo ogni altro atto che ritenga opportuno.

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale in sede di controllo non sono soggette al controllo di legittimità da parte della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta.

4. Gli atti soggetti al controllo della Giunta regionale non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.

Art. 3.

Termini per l'esercizio del controllo

1. Il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla Giunta regionale che è tenuta a pronunciarsi anche in forma di silenzio-assenso entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto.

2. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi.

Art. 4.

Procedure di approvazione

1. Gli atti dell'unità sanitaria locale inerenti le materie di cui al precedente articolo 2 sono trasmessi in duplice copia all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale entro dieci giorni dalla data di adozione.

2. Del ricevimento degli atti da parte dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale è dato tempestivo avviso all'unità sanitaria locale con l'esatta indicazione della data di arrivo all'Ufficio protocollo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.

Art. 5.

Modalità di controllo

1. L'istruttoria sugli atti dell'unità sanitaria locale è predisposta dall'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale avvalendosi dei propri uffici nonché, ove ritenuto necessario, degli altri uffici dell'Amministrazione regionale.

2. L'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale può richiedere direttamente all'unità sanitaria locale informazioni o chiarimenti sugli atti soggetti a controllo.

3. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo per una sola volta.

5. Le decisioni della Giunta regionale sono comunicate all'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta entro la scadenza dei termini di controllo a cura dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Art. 6.

Responsabilità dei dirigenti

1. Oltre al parere obbligatorio di cui al comma nove dell'articolo 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, su ogni deliberazione dell'unità sanitaria locale è richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dei responsabili dei servizi interessati e del responsabile dell'unità operativa di ragioneria nonché sotto il profilo della legittimità, del coordinatore amministrativo.

2. I pareri di cui al comma uno sono inseriti nella deliberazione.

Art. 7.

Atti non soggetti a controllo

1. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio.

2. Gli atti non soggetti a controllo possono essere dichiarati immediatamente eseguibili per specifiche ragioni d'urgenza da motivare nel provvedimento.

3. Tutti gli atti di cui al comma uno sono trasmessi in copia all'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale entro dieci giorni dalla data di adozione.

4. L'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale formula l'unità sanitaria locale eventuali osservazioni in ordine alla regolarità amministrativa degli atti ed alla conformità degli stessi alla programmazione sanitaria regionale.

Art. 8.

Pubblicazione degli atti

1. Tutti gli atti dell'unità sanitaria locale sono pubblicati all'albo pretorio entro otto giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

2. Gli atti di cui al comma uno sono inviati per conoscenza al collegio dei revisori, entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 9.

Delega alla giunta regionale

1. La Giunta regionale adotta le misure organizzative necessarie atte a garantire un corretto ed efficace espletamento della funzione di controllo sugli atti dell'unità sanitaria locale.

2. La Giunta regionale individua l'ufficio dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale cui affidare la responsabilità complessiva della funzione.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 recante: «Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale».

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1992

LANIVI

93R0016

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1992, n. 76.

Concessione di contributi straordinari annui all'«H.C. Courmayeur-Aosta» per la partecipazione nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 22 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'«H.C. Courmayeur-Aosta» contributi straordinari di lire 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1992 e di lire 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1993, a titolo di sostegno per la partecipazione al campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza nel campionato nazionale di hockey su ghiaccio, serie B1, o nel campionato di categoria superiore.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1, l'«H.C. Courmayeur-Aosta» deve presentare domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal bilancio preventivo riferito all'esercizio finanziario in corso e dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario immediatamente precedente, regolarmente approvato dai competenti organi sociali.

3. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali esamina la domanda, ne verifica la regolarità e predispone l'atto da sottoporre alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 3.

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono integrativi di quelli concessi ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente «interventi a favore dello sport».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato dall'art. 1, graverà sul cap. 66505, di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1992 e sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo per l'anno successivo.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizioni di pari maggiori entrate sul capitolo 8800 (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994.

Art. 5.

Variazione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, per le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 6.

Variazioni al bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale della regione per gli anni 1992/1994 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 dicembre 1992

LANIVI

93R0017

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1992, n. 77.

Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 29 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'intento di salvaguardare il mantenimento e l'operatività delle infrastrutture sciistiche di interesse locale la Regione eroga contributi ai Comuni della Valle d'Aosta allo scopo di:

a) favorire l'acquisizione e il potenziamento di impianti di trasporto a fune esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito del territorio comunale di competenza;

b) concorrere alle spese di esercizio degli impianti di trasporto a fune di proprietà comunale destinati all'attività sciistica.

Art. 2.

1. I contributi regionali per l'acquisto degli impianti di cui all'art. 1, lettera a), sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo che non può comunque eccedere la somma di lire 500 milioni per ciascun Comune.

2. La spesa ammissibile è costituita dal valore, risultante da relazione tecnica di stima effettuata da un esperto indicato dall'Amministrazione regionale, degli impianti a fune da acquisire, nonché delle strutture e attrezzature ad essi funzionalmente connesse, diminuito di una percentuale pari a quella degli eventuali contributi a fondo perduto in precedenza erogati a norma di leggi regionali per la realizzazione degli impianti stessi e delle relative strutture e attrezzature funzionalmente connesse.

3. Sono considerate strutture e attrezzature funzionalmente connesse agli impianti: le stazioni di partenza e di arrivo; le biglietterie; i fabbricati adibiti a ricovero di mezzi battipista e di macchine operatrici, officina, deposito e consimili; le linee di alimentazione elettrica; le cabine di trasformazione; i generatori di corrente; gli impianti di innervamento artificiale; gli impianti per provocare il distacco controllato di valanghe; le opere di stabilizzazione della neve costituite da barriere, reti o altri sistemi antivalanga; i mezzi battipista.

Art. 3.

1. Per accedere ai contributi regionali di cui all'art. 2, i Comuni presentano domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata da:

a) deliberazione del Consiglio comunale concernente l'autorizzazione al sindaco a presentare la richiesta di finanziamento;

b) relazione tecnico-illustrativa degli impianti e strutture da acquisire;

c) relazione tecnica di stima, di cui al comma due dell'art. 2;

d) dichiarazione di disponibilità del proprietario alla vendita, secondo il prezzo di stima, diminuito della eventuale percentuale di cui al comma due dell'art. 2.

Art. 4.

1. La liquidazione dei contributi regionali di cui all'art. 2 è effettuata in unica soluzione alla stipulazione di regolare atto pubblico di compravendita purché risultino rispettate le condizioni generali di acquisto risultanti dalla domanda di contributo.

Art. 5.

1. I contributi regionali per il concorso nelle spese di esercizio, di cui alla lettera b) del comma uno dell'art. 1, sono concessi dalla Giunta regionale a favore dei Comuni che comunque assicurino, mediante gestione diretta o con l'affidamento della gestione stessa a terzi, il funzionamento, durante la stagione invernale, degli impianti a fune di loro proprietà.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma uno, finalizzati al ripianamento di eventuali deficit di esercizio, non può eccedere il 75% del disavanzo nelle spese sostenute dal Comune per assicurare la gestione degli impianti a fune di proprietà.

3. I contributi di cui al comma uno non sono cumulabili con quelli di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata ed integrata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e gestione di poste sciistiche.

Art. 6.

1. I contributi regionali di cui all'art. 5, sono concessi purché sussistano le seguenti condizioni:

a) che sia assicurato l'effettivo funzionamento degli impianti gestiti per un periodo non inferiore a trenta giorni nel corso di ciascuna stagione invernale;

b) che sia assicurata la normale agibilità del bacino sciistico servito dagli impianti, mediante la battitura delle poste e la manutenzione delle medesime e della relativa segnaletica;

c) che le tariffe praticate al pubblico siano stabilite nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7.

1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 5, i Comuni presentano domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, allegando copia della documentazione consuntiva di entrata e di spesa relativa all'ultimo esercizio e, nel caso di gestione affidata a terzi, copia degli accordi regolanti la gestione stessa.

2. Le domande devono essere presentate non oltre 60 giorni dal termine di ciascun esercizio.

3. Le domande sono esaminate e istruite dagli uffici dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli altri eventuali accertamenti, che possono riguardare anche l'acquisizione di dati direttamente presso i terzi gestori, l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali formula proposte alla Giunta, che delibera in via definitiva.

Art. 8.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ed autorizzate per l'anno 1992 in lire 500 milioni, graveranno sui capitoli di nuova istituzione indicati all'articolo 9, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede, per l'anno 1992, mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1992, concernente: Campo da golf (Interventi settoriali - Turismo - punto D.4.2.7.).

3. A decorrere dall'anno 1993, alla rideterminazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta».

Art. 9.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1992

LANIVI

93R0018

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1992, n. 78.

Autorizzazione di spesa per servizi di telecomunicazione e radiodiffusione avanzati, progetto «Valle d'Aosta cablata», rete ottica e sistemi televisivi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 29 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e scopo

1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a effettuare spese per studi, progetti, consulenze, iniziative, interventi, partecipazioni, infrastrutture, attrezzature, impianti, servizi, centri di gestione dei servizi, e altre spese necessarie per provvedere, nel rispetto della riserva, delle norme e delle competenze dello Stato e dei suoi concessionari, alla promozione, all'organizzazione, alle progettazioni, alla realizzazione e alla gestione del piano di implementazioni, strutture e servizi, di cui al vigente Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione (PRIT-COM), e costituito da sistemi di telecomunicazione e radiodiffusione avanzati, sistemi televisivi regionali, rete ottica regionale e, complessivamente, dal progetto denominato «Valle d'Aosta cablata con fibre ottiche».

2. La realizzazione e la gestione dei servizi di cui al comma uno, ove del caso e ove richiesto dalla legge, avvengono, a seguito delle competenti autorizzazioni, mediante convenzioni con le società di interesse regionale, e altre aventi, secondo le norme e le attribuzioni di legge, la titolarità delle concessioni in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione e servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 2.

Progetto «Valle d'Aosta cablata»

1. Il progetto «Valle d'Aosta cablata con fibre ottiche» di cui all'art. 1, consiste essenzialmente:

a) nell'adeguare le strutture e le infrastrutture della Valle d'Aosta al processo evolutivo in atto nella telecomunicazione europea;

b) nel preparare le mentalità e gli operatori, le tecniche e le condizioni di lavoro al processo evolutivo in atto in Europa nel settore delle telecomunicazioni;

c) nel realizzare una rete regionale di infrastrutture di comunicazione in tecnologia avanzata, che consenta l'offerta di servizi innovativi integrati, quale condizione necessaria allo sviluppo dell'intero sistema economico e sociale valdostano;

d) nell'attivare un centro per la gestione e la diffusione di servizi e funzioni in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza pubblica e privata nei vari settori.

Art. 3.

Rete ottica regionale

1. La rete ottica regionale, di cui all'art. 1, che costituisce il primo esperimento pilota in Italia ad estensione regionale, consente di offrire servizi telematici e videomatici avanzati e di qualificare le strutture economiche, sociali, sanitarie, culturali e turistiche della Valle d'Aosta.

2. La rete ottica è articolata in tre fasi:

a) collegamento in fibra ottica Torino-Aosta - Chamonix e Martigny per le connessioni nazionali e internazionali;

b) collegamento graduale dell'asse ottico di fondo valle con i territori comunali della regione;

c) realizzazione del velo ottico della città di Aosta e dei principali comuni.

3. La rete è suddivisa in rete di trasporto, per il collegamento delle centrali locali, e in rete di distribuzione, per i collegamenti tra una determinata centrale locale e gli utenti che ad essa fanno capo.

Art. 4.

Servizi di telecomunicazione e radiodiffusione avanzati

1. I servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione avanzati di cui all'art. 1, che costituiscono il sistema di comunicazione e informazione regionale, riguardano tutti i tipi di servizio vocale, telematico e videomatico e consistono, tra l'altro, in:

a) trasmissione dati a bassa, media, alta velocità;

b) videoconferenza e videotelefonìa;

c) trasferimento di immagini ad alta risoluzione;

d) videosorveglianza;

e) accesso e interconnessione dei centralini telefonici privati dislocati presso sedi lontane;

f) fac-simile digitale ad alta velocità.

2. Fanno parte, tra l'altro, dei servizi il controllo e la videosorveglianza dei trasporti e del traffico nelle strade e autostrade, il rilevamento ambientale e meteorologico, la teleidattica, la telemedicina, il telesoccorso, il videotex regionale per gli utenti dei trasporti, i servizi per le amministrazioni pubbliche, le banche, gli alberghi e poliambulatori, la grande distribuzione, il teleaddestramento, il telelavoro, la trasmissione di immagini e dati, le interconnessioni e condivisione dati.

Art. 5.

Sistemi televisivi regionali

1. I sistemi televisivi regionali, di cui all'art. 1, consistono in sistemi di servizi della «RAI, Radiotelevisione italiana» e di altri enti e società in possesso delle concessioni e autorizzazioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e dal decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73 «Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo».

Art. 6.

Azioni e servizi connessi

1. Il finanziamento autorizzato delle spese, di cui all'art. 1, concerne le azioni correlate al progetto «Valle d'Aosta cablatà» finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) l'istituzione di un asse e di un sistema di interscambio, collegamento e integrazione con i centri e le aree tecnologiche delle regioni e dei Paesi confinanti;

b) l'istituzione di un foro televisivo pubblico di ricezione permanente delle televisioni europee e intercontinentali per scopi informativi, culturali, didattici e, in generale, di comunicazione e di formazione;

c) l'attuazione dei programmi comunitari di telecomunicazioni e di tecnologie dell'informazione;

d) la realizzazione di un progetto-pilota di servizi informativi normalizzati sull'ambiente e sul territorio e di uno sui servizi informativi ai cittadini con accesso telematico distribuito e facilitato da sistemi semplici di interfacciamento e interrogazione, in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) l'attuazione del sistema comunitario di sicurezza, informazione e circolazione stradale (INSSIS);

f) la realizzazione del piano «Controllo centralizzato del traffico».

2. Il finanziamento autorizzato delle spese, di cui all'art. 1, concernente anche l'organizzazione e il funzionamento del centro servizi in grado di gestire i sistemi di telecomunicazione e radiodiffusione avanzati e sistemi televisivi, indicati negli artt. 4 e 5, e un sistema radio in isofrequenza per l'ascolto lungo gli assi stradali, coordinando gli apporti e i servizi allo scopo previsti, a mezzo convenzioni, delle società di telecomunicazioni «SIP» e «SIRT», della società «RAI - Radiotelevisione italiana», della società regionale «I.N.V.A.», di altri enti pubblici e società interessati alla rete regionale ottica integrata di comunicazione a larga banda e ai servizi innovativi compresi quelli a onda stretta, con la collaborazione operativa del Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta regionale e dell'Ufficio regionale della Protezione civile dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e con la consulenza del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

Art. 7.

Entità delle spese

1. Ai fini di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, viene stanziata la somma di lire 990 milioni ripartita secondo il piano finanziario seguente:

a) lire 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992;

b) lire 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1993;

c) lire 390 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1994.

Art. 8.

Attuazione e organi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti e gli atti amministrativi e tecnici necessari alle spese per quanto indicato negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi, progetti e consulenze; a predisporre e definire convenzioni e accordi di collaborazione e di programma con enti e società di interesse nazionale, società concessionarie nei settori delle telecomunicazioni, della radiodiffusione e dei servizi radiotelevisivi e di altre società qualificate per l'esecuzione di infrastrutture, impianti e servizi nelle stesse materie; ad assegnare gli incarichi, le forniture e i lavori relativi, scegliendo la formula di aggiudicazione meglio rispondente all'amministrazione e alle esigenze del settore secondo quanto consentito dalle leggi vigenti in materia di infrastrutture di impianti e di servizi di telecomunicazione e radiotelevisive nazionali ad uso pubblico e iniziative correlate.

2. Il Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, nell'ambito del quale sono istituite e predisposte le funzioni, attività e strutture del centro di coordinamento servizi di cui al comma due dell'art. 6 e del Comitato regionale dei servizi radiotelevisivi di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», provvede, anche in applicazione del Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale, e 15 luglio 1982, n. 32, sulla disciplina del settore dei trasporti), agli adempimenti attuati delle iniziative e delle azioni di cui alla presente legge, controllandone e dirigendone il corretto svolgimento verso le finalità previste, in rispondenza alle disposizioni delle leggi specifiche e delle direttive comunitarie del settore.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 990 milioni e ripartito secondo il piano finanziario di cui all'art. 7, graverà sul capitolo 67830 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1992 mediante utilizzo della somma di lire 300 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 69000 a valere sull'apposito accantonamento (cod. B.2.1.) previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992;

b) per gli anni 1993-94, mediante utilizzo, per lire 690 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992-1994.

3. A decorrere dal 1993 eventuali rimodulazioni delle quote annuali di spesa che si dovessero rendere necessarie saranno apportate con legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 come modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 recante «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione Autonoma Valle d'Aosta».

Art. 10.

Variazioni di bilancio.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 11.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1992

LANIVI

93R0019

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1992, n. 79.

Archivio video del patrimonio immobiliare regionale.

(*Publicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 29 dicembre 1992*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta istituisce, presso la Direzione generale del bilancio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, un archivio video del patrimonio immobiliare regionale.

Art. 2.

Archivio video

1. L'archivio video ha lo scopo di documentare la situazione del patrimonio regionale e di supportare l'attività dell'Amministrazione regionale nella programmazione dell'intervento di recupero e valorizzazione del patrimonio.

2. L'istituzione dell'archivio video si sviluppa in due fasi:

a) creazione di un archivio di «videoschede», contenenti ciascuna i dati tecnici ed il filmato del bene archiviato, che consenta di acquisire rapidamente le informazioni necessarie sul bene in oggetto e di visionarne l'aspetto e le caratteristiche proprie;

b) creazione di un «archivio multimediale» che consente di sviluppare un sistema di archiviazione che sia nel contempo alfanumerico (dati conoscitivi), iconografico (mappe catastali e disegni) e video (video-schede).

Art. 3.

Attuazione

1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le misure amministrative e finanziarie necessarie alla creazione dell'archivio video e, in particolare, a deliberare in merito a:

- a) affidamento dell'incarico per lo studio di massima;
- b) gara per la fornitura;
- c) affidamento della fornitura.

2. L'archivio video è gestito dalla Direzione generale del bilancio dell'Assessore regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 500 milioni per l'istituzione dell'archivio video, grava sul capitolo 32953, di nuova istituzione (Spese per la costituzione e la gestione di un archivio video del patrimonio immobiliare regionale), del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992.

2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante utilizzo, per lire 500 milioni, dello stanziamento iscritto al cap. 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso a valere sugli appositi accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso cod. A.2.4.).

3. Le spese di gestione dell'archivio video di cui alla presente legge saranno determinate, a decorrere dall'anno 1993, con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1992

LANIVI

93R0020

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 21.****Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1993.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 53 del 23 dicembre 1992)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1993 l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1992, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1992.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 1993, le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata — ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 — la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

4. Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1993 in conto residui passivi propri, nonché gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui al primo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 21 dicembre 1992

GHIRELLI

93R0045

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1992, n. 22.**Acquisizione dell'immobile denominato «Castello di Casalina» in comune di Deruta.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 53 del 23 dicembre 1992)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare il complesso di beni siti in comune di Deruta, denominati «Castello di Casalina» censiti al catasto urbano: partita 591, fg. 37, mappali 111, sub 2, piano T. 1.2 - cat. A/4 cl. 1, vani 10, rendita 600.

Partita 591, fg. 37, mappale B, sub 1, fg. 37, mappale 165, mq 29, cat. C/7, cl. 1, rendita 23.

Categoria terreni:

fg. 37, part. 112, mq 67, seminativo arborato, cl. 1, rendita dominicale 804 ed agraria 670;

fg. 37, part. 165, fabbricato da accertare;

fg. 37, part. 113, mq 320, seminativo arborato, cl. 1, rendita dominicale 3840 ed agraria 3200.

Art. 2.

1. I beni di cui all'art. 1 saranno iscritti in quanto della specie di quelli indicati al secondo comma dell'art. 822 del codice civile, al demanio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.

Art. 3.

1. All'onere di L. 180.000.000 necessario per l'attuazione della presente legge, incluse le spese tecniche e notarili si fa fronte con l'esistente disponibilità del cap. 6500, voce 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 21 dicembre 1992

GHIRELLI

93R0046

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1992, n. 23.**Contributo della regione dell'Umbria per la realizzazione del Centro intermodale merci di Orte.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 54 del 28 dicembre 1992)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Nel quadro degli obiettivi contenuti nel P.R.I.T. - Piano regionale integrato dei trasporti, per la realizzazione del Centro intermodale merci di Orte, la regione dell'Umbria contribuisce con propri fondi a favore della Società per azioni Centro merci di Orte.

2. Per le finalità sopraesposte viene stanziata la somma di lire 2 miliardi al cap. 7425 (competenza e cassa), di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1992, denominato: «Contributo regionale a favore della Società per azioni Centro merci di Orte per la realizzazione del Centro intermodale merci di Orte».

3. La giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, provvede a stipulare con la società di cui al comma 1 un'apposita convenzione, che prevede i tempi e le modalità per l'erogazione del contributo anzidetto.

4. All'onere di cui al comma precedente si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1992.

5. Per gli anni successivi al 1992 l'ammontare degli stanziamenti sarà stabilito con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 24 dicembre 1992

GHIRELLI

93R0047

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1992, n. 24.

Criteri per la determinazione dei livelli di reddito e parametri di riferimento per l'assistenza economica di cui agli articoli 15 e 23 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 54 del 28 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione dell'Umbria riconosce l'assistenza economica come intervento primario atto a favorire la permanenza dei soggetti a rischio nel proprio ambiente di vita.

Art. 2.

Contributi per l'assistenza economica

1. L'assistenza economica si realizza mediante l'erogazione di contributi massimi pari alla differenza tra il minimo vitale economico ed il reddito complessivo familiare accertato per persone sole e per nuclei familiari, ivi comprese rendite e pensioni percepite a vario titolo.

Art. 3.

Determinazione del minimo vitale economico

1. Il minimo vitale economico viene determinato prendendo come parametro di riferimento l'entità della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti con più di 780 contributi settimanali; aggiungendo il 50 per cento del canone ordinario di un alloggio economico popolare per i soggetti che usufruiscono di locali in affitto.

Art. 4.

Destinatari dei contributi

1. L'assistenza economica comprende:

a) contributi ordinari continuativi a cittadini sprovvisti, in modo irreversibile, di reddito sufficiente per i loro bisogni fondamentali di vita;

b) contributi temporanei o continuativi:

1) a minori di anni diciotto a carico di genitori od equiparati non in grado di provvedere al loro mantenimento, comunque soggetti a gravi rischi per la salute e la crescita a causa di carenze familiari. Tale età è elevata ai ventisei anni per i soggetti impegnati in attività di studio o di qualificazione professionale;

2) a famiglie affidatarie per il mantenimento di minori di anni diciotto. Tale età è elevata ai ventisei anni per i soggetti impegnati in attività di studio o di qualificazione professionale. L'importo dei contributi alle famiglie affidatarie non può eccedere quello massimo previsto per gli altri minori;

3) a cittadini per cure prolungate e costose, diete particolari, per aiuto domestico per soggetti in condizioni di non autosufficienza, trasporti per l'accesso ai servizi aperti o residenziali;

c) contributi «una tantum» ai cittadini bisognosi quale partecipazione per interventi straordinari relativi a manutenzione di alloggi, riscaldamento, assistenza legale e spese funerarie;

d) «una tantum» per cittadini italiani di passaggio secondo necessità;

e) piccole anticipazioni a titolo di prestito, senza interessi, a cittadini temporaneamente in stato di necessità, in attesa di percepire pensione o redditi già accertati e che siano sprovvisti di altri redditi e per i quali non provvedono già gli enti previdenziali assegnatari.

Art. 5.

Limite massimo del contributo

1. Il contributo economico può essere assegnato al massimo, secondo le seguenti quote-base:

a) per nucleo familiare composto da una sola persona 120 per cento;

b) capo famiglia 100 per cento quota base;

c) secondo familiare a carico 70 per cento quota base;

d) terzo familiare a carico 40 per cento quota base;

e) dal quarto familiare in poi a carico 20 per cento quota base.

Art. 6.

Abrogazione di norme

È abrogato il paragrafo 24-26 dell'allegato B della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 24 dicembre 1992

GHIRELLI

93R0048

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 25.

Articoli 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1992 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1991.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 54 del 28 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0049

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1992, n. 38.

Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 3 novembre 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sui progetti di massima ed esecutivi di opere da eseguire da enti pubblici, di importo complessivo superiore a lire 500 milioni, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo ed economico.

2. Sui progetti di opere da eseguire da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi o altri benefici economici, deve essere sentito il parere tecnico-economico nei casi previsti dalle relative norme di finanziamento.

3. Il parere tecnico-amministrativo ed economico è espresso:

a) dal direttore della ripartizione competente per edilizia, costruzione di strade e impiantistica della Provincia, sentito il competente direttore d'ufficio, per progetti di enti pubblici di importo complessivo tra 500 milioni e un miliardo di lire, sempreché siano richiesti almeno uno o più pareri da parte di altri organi consultivi provinciali, singoli o collegiali, oppure quando sia prevista, in riferimento allo specifico progetto, la concessione di finanziamento con mezzi provinciali;

b) dal direttore della ripartizione competente per edilizia, costruzione di strade e impiantistica della Provincia, sentito il competente direttore d'ufficio, per progetti di privati di importo complessivo fino a un miliardo di lire, per la cui realizzazione venga richiesta la concessione di contributi o di altri benefici economici;

c) dal comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici per progetti di importo complessivo superiore a lire un miliardo.

4. Il parere tecnico-amministrativo ed economico di cui al comma 3 sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del progetto, ad eccezione del parere di valutazione di impatto ambientale. Sui progetti da eseguire da enti pubblici di importo complessivo inferiore a lire 500 milioni non è prescritto il parere tecnico-amministrativo ed economico. Parimenti non sono prescritti altri pareri di organi consultivi provinciali, singoli o collegiali, previsti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera.

5. Nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato da parte di altri organi provinciali, essi si intendono favorevolmente emessi, qualora i loro rappresentanti in seno al comitato stesso non abbiano espresso il loro motivato dissenso.

6. Nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato tecnico provinciale, l'esame o l'approvazione a particolari fini di un determinato organo consultivo o di un ufficio della Provincia, l'esame e l'approvazione si intendono concessi ove il rappresentante dell'organo o dell'ufficio abbia partecipato all'adunanza del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

7. Per i progetti delle opere assoggettate alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale il parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici si limita a considerare gli aspetti della statica, quelli amministrativi ed economici.

8. Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative del progetto, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato, e tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.

9. Non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetti di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

10. Non occorre un nuovo parere per i progetti già approvati i cui preventivi vengono aggiornati ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

11. I progetti esecutivi da sottoporre all'esame del competente organo consultivo per il parere tecnico-amministrativo ed economico devono essere già corredati dei prescritti pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta, fermo restando quanto disposto ai commi 4, 5 e 6.

12. L'amministrazione provinciale può sottoporre all'esame del comitato tecnico provinciale studi, problemi e quesiti, connessi con la progettazione, esecuzione e contabilizzazione di lavori pubblici.

Art. 2.

1. È costituito presso l'amministrazione provinciale il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici, composto dai seguenti membri effettivi:

a) dall'assessore provinciale competente in materia con funzioni di presidente;

b) dal direttore della ripartizione competente per l'edilizia della Provincia;

c) dal direttore della ripartizione competente per costruzione di strade ed impiantistica della Provincia;

d) dal direttore della ripartizione competente per amministrazione lavori pubblici della Provincia;

e) da un architetto o ingegnere designato dall'assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio;

f) da un geologo scelto nell'ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo ordine professionale;

g) da un esperto in materia di prevenzione incendi designato dall'assessore provinciale competente;

h) da un ingegnere libero professionista, scelto nell'ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo ordine professionale;

i) da un architetto libero professionista, scelto nell'ambito di una terna di nominativi designata dal rispettivo ordine professionale.

2. Per l'esame dei progetti attinenti alle strutture sanitarie e socio-assistenziali, il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato:

a) dal direttore dell'ufficio provinciale competente per l'edilizia sanitaria;

b) da un medico designato dall'assessore provinciale competente in materia di sanità;

c) da un esperto in materia di assistenza pubblica, designato dall'assessore provinciale competente nella materia stessa.

3. Per l'esame dei progetti concernenti acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e impianti per lo smaltimento dei rifiuti, il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato dal direttore della ripartizione competente per ambiente e tutela del lavoro della Provincia.

4. Per l'esame dei progetti attinenti alle strutture scolastiche ed ai convitti studenteschi il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato:

a) da un esperto designato dall'assessore provinciale competente in materia di istruzione pubblica in lingua tedesca e ladina;

b) da un esperto designato dall'assessore provinciale competente in materia di istruzione pubblica in lingua italiana.

5. Per l'esame dei progetti di opere per locali di pubblico spettacolo il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato dal direttore dell'ufficio provinciale competente per locali di pubblico spettacolo.

6. Per l'esame di progetti di impianti sportivi il comitato tecnico provinciale è integrato da un esperto di costruzione di impianti sportivi designato dall'assessore competente in materia.

Art. 3.

1. Il comitato tecnico provinciale è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

2. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente; i membri designati in virtù della titolarità di un determinato ufficio, sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal loro vicario o sostituto.

3. Il comitato può avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza, che possono altresì partecipare alle sue adunanze per fornire chiarimenti e delucidazioni che richiedano specifica specializzazione.

4. La composizione del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario di qualifica funzionale non inferiore alla settima, addetto alla ripartizione competente per amministrazione lavori pubblici della Provincia.

6. Ai componenti del comitato è corrisposto, in quanto spettati, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa.

7. Le adunanze del comitato tecnico provinciale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I membri di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del comma 1 dell'articolo 2 devono essere comunque presenti. Per l'esame dei progetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 è prescritta la presenza di almeno un membro aggiunto. I pareri del comitato tecnico sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

8. Il parere di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 deve essere espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi e il parere di cui alla lettera c) nel termine di 90 giorni. Decorso tali termini il parere si intende emesso in senso positivo.

Art. 4.

1. Le disposizioni della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, modificata dall'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e dell'articolo 8 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29, si applicano anche agli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Giunta provinciale.

2. Sono abrogati l'articolo 11 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29, ed i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 26/1976, modificato dall'articolo 8 della legge provinciale n. 29/1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 ottobre 1992

DURNWALDER

Visto, Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: Urzi

93R0001

LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 1992, n. 39.

Interventi di politica attiva del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire in collaborazione con le parti sociali a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione professionale dei lavoratori, ai sensi degli articoli 4, 35 e 38 della Costituzione.

2. Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti, oltre che attraverso le attività di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego, anche attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro dei cittadini residenti in provincia di Bolzano, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lunga durata, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.

Art. 2.

Oggetto degli interventi

1. Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, la Provincia può svolgere ogni attività utile al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ivi comprese le attività di informazione, orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego;

b) intraprendere iniziative atte a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro o di perdurante stato di disoccupazione, di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro;

c) intraprendere iniziative atte a sostenere l'inserimento o il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, nonché ad assicurare ad esse pari opportunità di impiego e di carriera;

d) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione, anche mediante la concessione di contributi economici e l'erogazione di servizi alle imprese o ai lavoratori per la promozione di nuova professionalità;

e) favorire attività di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro, volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro o il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni o collocati in mobilità;

f) favorire e sostenere l'aggiornamento professionale e la riqualificazione dei lavoratori;

g) favorire l'occupazione nel territorio provinciale degli emigrati altoatesini;

h) promuovere la conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro nei suoi fenomeni quantitativi e qualitativi;

i) assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l'occupazione e l'accesso al lavoro.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. La commissione provinciale per l'impiego, avvalendosi dell'assistenza tecnica della ripartizione provinciale lavoro, predispone un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, comprese quelle di sostegno all'occupazione sostenute con i contributi

della C.E.E., i criteri di ripartizione e l'entità dei contributi eventualmente previsti, nonché le procedure e le modalità per l'attuazione delle diverse iniziative e per l'erogazione dei contributi e dei servizi. Il piano triennale viene inviato per conoscenza al Consiglio provinciale.

2. Alle tipologie di intervento per il conseguimento degli obiettivi prioritari di politica del lavoro comunitaria viene data applicazione nel piano di politica del lavoro in base alla disciplina vigente.

3. Il piano viene sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale e può essere aggiornato annualmente, con le stesse procedure, in correlazione all'approvazione del bilancio annuale di previsione.

4. Al fine di garantire la coerenza tra gli interventi di politica del lavoro e di quelli formativi, la relativa programmazione provinciale assicura il rispettivo raccordo.

TITOLO II TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Capo I INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 4.

1. Per gli interventi a sostegno dell'occupazione si applica la legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24.

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 24/1987 è sostituito dal seguente:

«2. In casi di grave rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego, la Giunta provinciale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti annui, per la durata di due anni, alle imprese che assumano in provincia di Bolzano a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, lavoratori licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell'attività produttiva o a seguito di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e che siano esclusi dai benefici previsti dalla legislazione statale in materia di integrazione salariale e mobilità».

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 24/1987 è abrogato.

Art. 6.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 24/1987 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I finanziamenti annui di cui all'articolo 1 sono commisurati alla retribuzione minima contrattuale annua spettante all'inizio dell'anno di assunzione ai lavoratori appartenenti alla terza categoria del contratto nazionale di lavoro degli addetti all'industria metalmeccanica privata nel limite massimo del 50% per ciascun lavoratore assunto.

2. Il piano di politica del lavoro determina l'entità dei finanziamenti in relazione alle varie fasce dei lavoratori e stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi».

Art. 7.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge provinciale n. 24/1987 sono abrogati.

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 8.

Contributi

1. Ai lavoratori che intendono frequentare corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale, anche fuori provincia o all'estero, possono essere rimborsate le relative spese di iscrizione e può essere concesso un contributo sulle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse con i corsi, a condizione che la frequenza del corso sia necessaria per il mantenimento del posto di lavoro o per aumentare le possibilità occupazionali.

2. Il piano di politica del lavoro determina l'entità dei finanziamenti, i criteri e le priorità nell'accoglimento delle domande e nella concessione dei contributi. L'ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia.

Capo III

IMPIEGO TEMPORANEO DI LAVORATORI DISOCCUPATI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DI ENTI SOGGETTI A TUTELA

Art. 9.

1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11.

Art. 10.

1. L'articolo 2 della legge provinciale n. 11/1986 è così sostituito:

«Art. 2.

Procedimento

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 il piano di politica del lavoro determina:

- a) il piano di finanziamento per la concessione dei contributi;
- b) le fasce di lavoratori da privilegiare nell'impiego;
- c) l'entità dell'assegno da corrispondersi ai lavoratori disoccupati impegnati nella realizzazione delle opere di pubblica utilità;
- d) la quota dell'assegno fino ad un massimo della metà dello stesso, finanziabile con i contributi provinciali;
- e) i criteri e le priorità nell'accoglimento della domanda, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi.

2. Il piano di politica del lavoro stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi.

3. L'Assessore provinciale competente in materia si pronuncia con proprio decreto sulle domande e assegna il contributo provinciale nei limiti fissati dalla Giunta provinciale».

Art. 11.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 11/1986 è sostituito dal seguente:

«3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata dei lavori non inferiore a 3 e non superiore a 12 mesi; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendano realizzare lo richiedano, la durata di esecuzione del progetto può essere prorogata fino a 24 mesi dall'assessore provinciale competente in materia».

Art. 12.

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge provinciale n. 11/1986 è modificata in: «Trattamento previdenziale».

Art. 13.

1. L'articolo 9 della legge provinciale n. 11/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Personale a tempo determinato

1. La Giunta provinciale, per far fronte a temporanee esigenze di sistemazione o introduzione di nuovi processi di automazione nei propri archivi, biblioteche ed uffici, o per particolari studi, indagini o rilevamenti nelle materie di competenza provinciale, è autorizzata ad assumere, per una durata non superiore a 6 mesi, eccezionalmente prorogabile una sola volta sino ad ulteriori 6 mesi, giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 19 anni in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Il piano di politica del lavoro determina le fasce dei giovani da privilegiare nell'impiego ed il numero dei posti riservati ai giovani in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle singole qualifiche funzionali. Gli incarichi vengono conferiti dalla Giunta provinciale e non possono eccedere semestralmente le sessanta unità».

Art. 14.

1. Gli articoli 3, 4, comma 1, l'articolo 6, comma 1, e gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale n. 11/1986 sono abrogati.

Capo IV

CONCESSIONE DI MUTUI AD IMPRESE PER FAVORIRE LA MOBILITÀ

Art. 15.

1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 maggio 1988, n. 17.

Art. 16.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 17/1988 è sostituita dalla seguente:

«a) da lavoratori iscritti alle liste di mobilità approvate dalla commissione provinciale per l'impiego».

Art. 17.

1. Alla fine dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 17/1988 sono aggiunte le parole: «nel limite del 30% del valore complessivo dell'impianto utilizzato».

Art. 18.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 17/1988 è sostituito dal seguente:

«5. L'impresa richiedente i benefici di cui alla presente legge deve dimostrare di avere richiesto le agevolazioni previste dalle leggi di incentivazione economica di settore e dalla legislazione statale in materia di mobilità, qualora ricorrano i presupposti. Il mutuo di cui alla presente legge può essere erogato solo ad integrazione delle predette agevolazioni, se spettanti, ed al massimo nella misura complessiva prevista dall'articolo 1».

Capo V

COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER ANTICIPAZIONI A FAVORE DI IMPRESE ASSOCIATE AL CONFIDI

Art. 19.

1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 19 dicembre 1986, n. 33.

Art. 20.

1. Alla fine dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 33/1986 sono aggiunte le parole: «è presentata copia di quest'ultima richiesta, corredata dal programma che l'impresa intende attuare, con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale, alla commissione provinciale per l'impiego».

Art. 21.

1. I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 33/1986 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il pagamento dell'importo concesso a titolo di anticipazione viene effettuato mensilmente dal CONFIDI, con decorrenza dalla data di richiesta dell'intervento, a favore dell'impresa richiedente su presentazione dell'elenco nominativo dei dipendenti beneficiari e con l'indicazione degli importi ad essi spettanti.

3. Qualora la domanda di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni non venga esaminata dal CIPI entro 6 mesi dall'invio della stessa da parte dell'ufficio regionale del lavoro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le anticipazioni di cui alla presente legge sono sospese fino alla relativa decisione. In caso di accoglimento della richiesta da parte del CIPI possono essere ammesse ulteriori domande al CONFIDI di proroga delle anticipazioni; queste ultime comunque possono essere concesse entro un limite massimo di esposizione nei confronti dell'azienda non superiore a 12 mesi.

4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni da parte dell'autorità competente, l'importo delle anticipazioni rimane a carico del fondo a titolo di assistenza e l'impresa non può ripresentare domanda di intervento al CONFIDI per un periodo di 3 anni dalla data di richiesta dell'intervento al consorzio stesso».

Art. 22.

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 33/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Rimborsio

1. Le imprese devono rimborsare quanto eventualmente ricevuto in anticipazione per il singolo lavoratore dal momento della cessazione dell'integrazione salariale per qualunque motivo».

Art. 23.

1. L'articolo 5 della legge provinciale n. 33/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

1. L'ammissione alla garanzia sulle anticipazioni può essere deliberata anche nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta ovvero sia cessata, previo ottenimento, in ogni caso, dell'autorizzazione, limitatamente alle somme che l'INPS rimborsa, alla prededuzione dell'attivo di quanto ricevuto a tale titolo».

Art. 24.

1. Gli articoli 8, 9 e 10 della legge provinciale n. 33/1986 sono abrogati.

Capo VI

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI ALTOATESINI

Art. 25.

1. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30.

Art. 26.

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge provinciale n. 30/1982 è modificata in: «Contributi a sostegno dell'attività degli emigrati».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande devono essere presentate all'ufficio mercato del lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno».

Art. 27.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 30/1982 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Possono essere ammessi anche i figli di emigrati di cui al comma 1, che stabiliscono la propria residenza in provincia di Bolzano».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

«3. Si prescinde dalla dimora per motivi di lavoro e dalla permanenza minima di tre anni per il coniuge ed i figli superstiti di un emigrato deceduto».

Art. 28.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

«1. Gli emigrati di cui all'articolo 5 hanno diritto al rimborso totale delle spese di viaggio e parziale di quelle di trasporto per le masserizie e macchinari e strumenti di lavoro per l'attività professionale. Vengono rimborsate anche le spese per i familiari e per i parenti, qualora questi facciano parte del nucleo familiare. Altresì vengono rimborsate parzialmente le spese per la traslazione nella provincia di Bolzano di salme di persone di cui al comma 1 dell'articolo 5, decedute all'estero».

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

«3. Le spese di trasporto e di traslazione di cui al comma 1 vengono rimborsate nella misura del 60% delle spese comprovate. Se il rientro avviene per i motivi di cui al comma 2 dell'articolo 5, le spese possono essere rimborsate fino al 90% delle spese comprovate. Sono escluse le eventuali spese per diritti doganali».

Art. 29.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammessi alla frequenza gratuita dei corsi di bilinguismo istituiti dall'Amministrazione provinciale ai sensi della legislazione vigente in materia:

a) le persone di cui all'articolo 5 della presente legge ed i loro coniugi;

b) i loro figli, se frequentano la scuola a partire dalla terza classe elementare fino alla quinta classe media superiore; la frequenza ai corsi può essere prorogata qualora il preside della scuola lo ritenga necessario per il raggiungimento di un sufficiente profitto scolastico nella materia della seconda lingua».

Art. 30.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 30/1982 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La domanda per il rimborso delle spese sostenute per la traslazione di salme va presentata entro 6 mesi dalla data del decesso dal coniuge o da uno dei figli superstiti».

2. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

«5. Tutti i fatti attinenti alla permanenza all'estero, alla composizione del nucleo familiare e al trasporto possono essere comprovati con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche».

3. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 30/1982 è sostituito dal seguente:

«6. L'ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia».

Art. 31.*

1. Gli articoli 3, 7, 13 e 14 della legge provinciale n. 30/1982 sono abrogati.

Capo VII

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ IN FAVORE DEI LAVORATORI

Art. 32.

Contributi a sostegno delle attività in favore dei lavoratori

1. Alle associazioni ed istituzioni pubbliche e private operanti in provincia di Bolzano, che abbiano per fine istituzionale lo svolgimento nella provincia stessa di attività di tutela dei diritti e di promozione delle

condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, possono essere concessi dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di iniziative a carattere formativo, per l'organizzazione di seminari e convegni, nella misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili, effettuati su incarico o preventiva approvazione della Provincia, nonché possono essere concessi in uso, anche gratuito, locali di proprietà della Provincia.

2. Alle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi di investimento nella misura massima del 50% delle spese riconosciute preventivamente dalla Giunta provinciale per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta dalla Giunta provinciale su apposita domanda corredata dal programma delle attività e dal relativo preventivo di spesa.

4. Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione, le associazioni devono presentare una relazione sull'attività svolta, corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo dei contributi ottenuti.

5. Nel regolamento di esecuzione che viene emanato, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella provincia, sono fissati i requisiti delle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 per poter beneficiare degli interventi di cui al presente articolo.

TITOLO III

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo I

RIPARTIZIONE PROVINCIALE LAVORO

Art. 33.

Attuazione degli interventi

1. L'attuazione degli interventi di politica locale del lavoro e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di quelle indicate dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è affidata alla ripartizione provinciale lavoro.

2. Per l'attuazione dei compiti a livello locale o circoscrizionale, la ripartizione provinciale lavoro può avvalersi delle strutture periferiche dell'orientamento professionale di cui alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, e delle commissioni locali per l'impiego e degli uffici di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 34.

Organico

1. Per l'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale di cui all'allegato I della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, come sostituito con l'articolo 10 della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5, è aumentato di un posto nella VII qualifica funzionale, di tre posti nella VI qualifica funzionale e di un posto nella IV qualifica funzionale.

Art. 35.

Assistenza, consulenza e informazione

1. Le funzioni di assistenza e di consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro, per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego, sono svolte dal servizio di consulenza per l'impiego della ripartizione provinciale lavoro e dai consulenti di orientamento professionale.

2. La Provincia può gestire direttamente o affidare, tramite convenzione, ad enti o a privati:

a) studi, indagini e ricerche sulle tematiche del mercato del lavoro;

b) iniziative di orientamento al collocamento e all'impiego, con prestazioni di assistenza e consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego;

c) l'organizzazione di seminari e di convegni volti alla conoscenza ed all'approfondimento delle tematiche del mercato del lavoro;

d) l'approntamento di materiale informativo e promozionale sul mercato del lavoro o comunque in materia di lavoro e sugli obiettivi della presente legge.

Capo II

OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 36.

1. Per l'osservazione del mercato del lavoro si applica la legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14.

Art. 37.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 14/1986 è aggiunto il seguente periodo: «Il coordinamento dell'attività dell'osservatorio provinciale con quella dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è garantito e regolato dalla convezione tra la Provincia autonoma di Bolzano ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della stessa legge.»

Art. 38.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14/1986 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La notifica di cui al comma 1 è valida anche ai fini delle comunicazioni alla commissione circoscrizionale per l'impiego, previste dalla normativa vigente.»

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14/1986 sono aggiunte le seguenti parole: «anche attraverso l'utilizzo delle tecniche informatiche».

Art. 39.

1. Gli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14/1986 sono abrogati.

Capo III

ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DEI LAVORATORI

Art. 40.

Istituzione e finalità

1. È istituito, con sede in Bolzano, l'Istituto per la promozione dei lavoratori, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

2. L'Istituto, senza alcun pregiudizio per la libertà ed autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ha la finalità di sviluppare attività di interesse professionale ed economico sociale nel campo del lavoro dipendente.

3. L'Istituto, in particolare, può:

a) effettuare, di propria iniziativa o su richiesta, studi e rilevazioni di carattere economico e sociale;

b) su richiesta della Giunta o di un assessore provinciale, pronunciarsi in merito alla elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali, nonché formulare osservazioni e proposte su problemi che implichino indirizzi di politica economica, sociale e del lavoro;

c) realizzare — anche in collaborazione con i sindacati dei lavoratori dipendenti, con altre forze sociali e con le pubbliche amministrazioni — iniziative in materia di formazione, aggiornamento professionale e riconversione professionale dei lavoratori;

d) provvedere alla traduzione e divulgazione di leggi, regolamenti, contratti collettivi, studi e altri documenti attinenti alla sua attività;

e) pronunciarsi ed avanzare proposte sul funzionamento e sull'organizzazione del collocamento al lavoro, della formazione professionale, dell'osservatorio del mercato del lavoro, nonché del controllo sul collocamento al lavoro.

4. Per il raggiungimento delle finalità e dei compiti di cui ai commi 2 e 3, l'Istituto è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituti nazionali ed esteri, aventi stesse o analoghe finalità, favorendo eventuali misure di coordinamento e può stipulare con gli stessi accordi e convezioni.

5. Gli organi e le norme sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Istituto sono disciplinati nel relativo statuto, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale.

Art. 41.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili e immobili passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o a qualsiasi altro titolo.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dell'Istituto un'apposita sede per lo svolgimento dei suoi servizi, nonché i necessari arredamenti.

Art. 42.

Finanziamento

1. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione dell'Istituto sono costituiti da:

a) un importo annuo stabilito per ogni esercizio nella legge finanziaria;

b) contributi di enti pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti ed altre elargizioni;

d) assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate all'Istituto dalla Giunta provinciale o da altri enti;

e) eventuali corrispettivi per le utenze e i diversi servizi;

f) qualunque altro introito che consenta il perseguimento delle finalità dell'Istituto.

Art. 43.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

2. Le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione, le sue modifiche e il rendiconto devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.

3. Nei trenta giorni successivi al ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, la Giunta provinciale può richiederne motivatamente il riesame.

Art. 44.

Personale

1. La pianta organica e l'ordinamento del personale dell'Istituto sono approvati dalla Giunta provinciale.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale deve corrispondere a quello del personale amministrativo dell'amministrazione provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a comandare proprio personale all'Istituto. Il personale è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di comando presso l'Istituto. La posizione di fuori ruolo permane anche in caso di promozione a qualifiche funzionali superiori.

TITOLO IV

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO E DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUL COLLOCAMENTO

Capo I

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO

Art. 45.

Attribuzioni

1. La Commissione provinciale per l'impiego, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, svolge nell'ambito della provincia di Bolzano le funzioni di assistenza e orientamento dei lavoratori nel collocamento attribuite dalla presente legge e le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni regionali per l'impiego.

Art. 46.

1. L'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, integrato dall'articolo 46 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Composizione

1. La commissione provinciale per l'impiego è nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina. Essa è composta:

a) dall'assessore provinciale a cui è affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo delegato;

b) dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro, o suo delegato;

c) dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e italiana, o suo delegato;

d) da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l'artigianato, l'industria, il commercio e il turismo, designato dalla Giunta provinciale, o suo delegato;

e) dal direttore dell'ufficio competente per l'ispettorato del lavoro, o suo delegato;

f) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o suo delegato;

g) da un rappresentante dei soggetti portatori di handicap, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;

h) da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli emigrati altoatesini;

i) da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;

j) da un rappresentante del comitato di cui all'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, che assume la denominazione di «consigliera di parità»;

k) da sei rappresentanti dei lavoratori e sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;

l) da un rappresentante delle cooperative di solidarietà sociale designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulti dall'ultimo censimento generale della popolazione. Per i membri di cui alle lettere g), h), i), j), k), e l) del comma 1 è nominato un supplente.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato addetto alla ripartizione provinciale competente per il lavoro, di qualifica funzionale non inferiore alla VI.»

Art. 47.

1. L'articolo 3 della legge provinciale n. 19/1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Sottocommissioni

1. La commissione provinciale per l'impiego può costituire nel proprio senso delle sottocommissioni per la trattazione di particolari problemi. Le sottocommissioni riferiscono di norma alla commissione i risultati dei propri lavori, salvo quanto diversamente stabilito dalla commissione stessa all'atto dell'istituzione.

2. Nelle sottocommissioni deve essere garantita la presenza dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, di norma in forma paritetica.

3. Trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 2.

4. In relazione alla materia trattata, il presidente può invitare, con voto consultivo, esperti competenti in materia.»

Art. 48.

Consulta per il pubblico impiego

1. Nell'ambito della commissione provinciale per l'impiego è istituita una sottocommissione denominata consulta per il pubblico impiego. Essa svolge tutte le funzioni necessarie per valutare gli equilibri occupazionali complessivi del mercato del lavoro locale, con particolare riguardo all'applicazione delle norme relative alla proporzionale etnica e al bilinguismo, nonché ai problemi riscontrati nel pubblico impiego in Alto Adige.

2. La commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione della consulta; di diritto ne fanno parte i rappresentanti della Provincia nel comitato d'intesa di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro, o suo delegato, e quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria scelti dalla commissione provinciale per l'impiego da terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Capo II

DISCIPLINA DEL CONTROLLO SUL COLLOCAMENTO

Art. 49.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 7 dicembre 1983, n. 49, è sostituito dal seguente:

«3. Le commissioni sono composte dal sindaco del comune dove ha sede la commissione o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da due rappresentanti dei lavoratori, da due rappresentanti dei datori di lavoro e dal dirigente della competente sezione circoscrizionale per l'impiego. In relazione alla materia trattata può essere chiamato a partecipare ai lavori della commissione, su invito del presidente, un esperto in materia di lavoro, iscritto all'elenco di cui all'articolo 7.»

Art. 50.

1. L'articolo 2 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Attribuzioni delle commissioni locali per l'impiego

1. Le commissioni locali di controllo sul collocamento esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni circoscrizionali per l'impiego e assumono la denominazione di commissioni locali per l'impiego.

2. Le commissioni locali per l'impiego esercitano l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento.

3. Avverso le deliberazioni delle commissioni locali è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento.»

Art. 51.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione è composta dal presidente della commissione provinciale per l'impiego, con funzioni di presidente, dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro o suo delegato, da due rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro. Il presidente della commissione può delegare alcune funzioni al direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro.»

Art. 52.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione provinciale di controllo sul collocamento svolge le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni provinciali per l'impiego e le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione provinciale. La commissione esercita il controllo di legittimità sugli atti dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei relativi recapiti. La commissione effettua il controllo di legittimità e le ispezioni anche a campione, secondo le direttive della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.»

Art. 53.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 49/1983 sono abrogati.

Art. 54.

1. L'articolo 6 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Procedimento

1. Il presidente della commissione provinciale di controllo sul collocamento può richiedere agli organi di collocamento l'invio di determinati atti al fine del controllo di legittimità, indirizzando richiesta scritta all'organo che ha emanato l'atto. L'organo è tenuto a inviare gli atti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

2. Tutti gli atti di avviamento al lavoro sono immediatamente esecutivi.»

Art. 55.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti delle commissioni locali per l'impiego e della commissione provinciale di controllo sul collocamento è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle sedute di commissioni operanti presso l'amministrazione provinciale.»

Art. 56.

1. L'articolo 9 della legge provinciale n. 49/1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Precedenza nel collocamento dei lavoratori residenti in provincia

1. Al fine di rendere operante il precetto di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed i relativi recapiti periodici, prima di provvedere all'avviamento di lavoratori non residenti in provincia di Bolzano devono effettuare l'accertamento di indisponibilità di lavoratori residenti e iscritti nelle liste di collocamento in provincia di Bolzano, che siano in possesso della qualifica o specializzazione richiesta, fatte salve le norme sulla libera circolazione dei cittadini degli Stati membri della CEE. Le modalità e i criteri da seguire nell'accertamento sono stabiliti nel regolamento di esecuzione. Degli accertamenti effettuati deve essere fatta menzione negli atti di avviamento.»

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57.

Libretti di lavoro - Categorie e qualifiche dei lavoratori

1. Nel regolamento di esecuzione, da approvarsi sentito il parere della commissione provinciale per l'impiego:

- a) sono determinati i contenuti e le modalità di rilascio del libretto di lavoro;
b) è determinata la classificazione professionale dei lavoratori.

Art. 58.

Assunzione nel pubblico impiego in base a graduatorie

1. Qualora le assunzioni nel pubblico impiego debbano effettuarsi in base a graduatorie riservate a persone iscritte nelle liste di collocamento e/o a persone iscritte in quelle di mobilità, ovvero in base ai procedimenti di selezione simili, per l'inserimento in tali graduatorie oppure per la partecipazione a questi procedimenti di selezione sono richiesti l'attestato di conoscenza della seconda lingua ed il certificato di appartenenza al gruppo linguistico previsti dallo Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione.

2. L'individuazione dei lavoratori da avviare numericamente alla selezione per il pubblico impiego avviene sulla base delle graduatorie per categoria, qualifica o profilo professionale e per gruppo linguistico degli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità.

3. Le graduatorie vengono aggiornate ed approvate trimestralmente con effetto dal primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre successivi. In caso di esaurimento delle graduatorie si procede all'immediato aggiornamento delle stesse.

Art. 59.

Contratti di formazione e lavoro

1. Ai fini della stipulazione di contratti di formazione e lavoro senza l'approvazione preventiva da parte della commissione provinciale per l'impiego, le regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali provinciali o nazionali maggiormente rappresentative devono essere approvate dalla commissione provinciale per l'impiego.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura delle maggiori spese per il personale di cui all'articolo 34, nonché per i compensi e le indennità a favore dei membri della Consulta di cui all'articolo 48, valutate rispettivamente in lire 200 milioni e in lire 5 milioni all'anno a decorrere dal 1993, si provvede:

- a) per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-1994;
b) per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.

2. Le altre spese derivanti dalla presente legge saranno autorizzate, a partire dall'anno 1993, dalla legge finanziaria annuale.

Art. 61.

Testo unico

1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire in forma di testo unico tutte le leggi provinciali concernenti la materia del mercato e la politica del lavoro.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 novembre 1992

DURNWALDER

Visto, Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: Urzì
93R0002

LEGGE PROVINCIALE 12 novembre 1992, n. 40.

Ordinamento della formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 24 novembre 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la formazione e l'elevazione professionale al fine di favorire la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, di accrescere la competitività del sistema economico provinciale e di facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita sociale.

2. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

3. Allo scopo di salvaguardare i principi di parità nell'accesso al lavoro, possono essere riservate azioni formative a coloro che si trovano in particolare posizione di debolezza sul mercato del lavoro.

4. La provincia promuove altresì attività di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla formazione professionale, pubblico e privato, nonché progetti di sperimentazione guidata, iniziative di ricerca, di documentazione e di studio.

5. Le azioni formative sono destinate prioritariamente ai cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee, residenti in provincia, e, nei limiti dei posti disponibili, a quelli non residenti ed ai cittadini extracomunitari, che soggiornino per ragioni di lavoro o di formazione nel territorio provinciale nell'ambito degli accordi internazionali e nel rispetto delle leggi vigenti.

6. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

Art. 2.

Sistemi formativi

1. La provincia può attuare le seguenti tipologie formative di breve durata, annuali, pluriennali o a cicli modulari:

a) azione di formazione e di orientamento al lavoro:

1) formazione successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico o al conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo o secondo grado, o di titolo universitario;

2) formazione integrativa alla scuola statale;

3) formazione di qualificazione e di raccordo scolastico;

4) azioni di transizione al lavoro;

5) formazione superiore di secondo livello volta al conseguimento di diplomi previsti per specifiche aree professionali, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria.

b) azioni di formazione al lavoro:

1) formazione prevista negli accordi contrattuali di lavoro;

2) aggiornamento e specializzazione;

3) perfezionamento;

4) riqualificazione e riconversione professionale;

c) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

d) azioni di formazione e di cooperazione con l'impresa.

2. A sostegno del sistema formativo, la Provincia promuove attività di assistenza tecnica, visite di istruzione e periodi di formazione-lavoro in azienda, manifestazioni competitive ed espositive, nonché iniziative di studio di ricerca e di documentazione, ivi compresi i convegni, i concorsi di idee, i progetti, i seminari, le conferenze e le pubblicazioni, nonché adeguati servizi di mensa, di convitto ed ogni altra attività idonea a favorire la socializzazione.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di convenzioni con privati, enti pubblici o istituti, università e centri di ricerca.

Art. 3.

Programmazione degli interventi formativi

1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli interventi formativi e quelli di politica del lavoro, in riferimento agli indirizzi delle Comunità Europee ed in accordo con il sistema scolastico generale, la Provincia adotta un piano pluriennale quale quadro di riferimento per la programmazione annuale degli interventi in materia di formazione professionale.

2. Le ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale, in armonia con gli indirizzi stabiliti dal piano pluriennale, predispongono annualmente i programmi operativi, che contengono un'elencazione dei corsi annuali e pluriennali, ed indicano il profilo professionale, le modalità di iscrizione, di gestione e di realizzazione, nonché la durata ed i contenuti dei corsi stessi.

3. Nel processo di programmazione, la Provincia adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi.

Art. 4.

Gestione delle azioni formative

1. La gestione delle azioni formative di cui all'articolo 2 può essere affidata dalla Giunta provinciale alle strutture organizzative provinciali della formazione professionale o a terzi, privati, enti pubblici, istituti ed università mediante convenzione.

2. La Giunta provinciale può concedere contributi, fino ad un massimo dell'80% delle spese di gestione ritenute ammissibili, ad enti pubblici o privati che organizzano corsi che perseguono le finalità di cui all'articolo 1. I contributi sono liquidabili, dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute e previa verifica dei risultati, in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa, o in forma rateale durante lo svolgimento delle stesse.

Art. 5.

Iscrizioni e programmi dei corsi e degli esami

1. L'iscrizione ai corsi avviene su domanda degli interessati. La Giunta provinciale può, sentita la commissione per la formazione professionale, stabilire una tassa di iscrizione o di frequenza a carico degli allievi, da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire 200.000, per ciascun corso o periodo formativo.

2. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i programmi dei corsi formativi e le prove d'esame per il conseguimento delle qualifiche professionali e dei relativi diplomi di qualifica e di abilitazione, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa statale per le corrispettive qualifiche.

3. I diplomi di qualifica e di abilitazione rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale, gestiti dalla Provincia o da essa riconosciuti, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689.

4. I programmi d'esame, approvati dalla Giunta provinciale, elencano le singole materie d'esame ed indicano per ciascuna di esse se costituiscono oggetto di prova scritta, orale o pratica.

Art. 6.

Commissione provinciale per la formazione professionale

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 viene istituita nell'ambito della Commissione provinciale per l'impiego una sottocommissione, denominata Commissione provinciale per la formazione professionale.

2. La Commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione e le modalità di lavoro della sottocommissione del comma 1; di diritto fanno parte di questa commissione:

a) gli assessori provinciali aventi competenza in materia di apprendistato e di formazione professionale, di cui uno con funzioni di presidente;

b) i direttori delle ripartizioni provinciali competenti in materia di formazione professionale e di apprendistato.

3. La commissione provinciale per la formazione professionale adempie alle funzioni attribuite da leggi e regolamenti, ed esprime parere in merito:

a) al coordinamento delle azioni in materia di formazione professionale realizzate nell'ambito della provincia;

b) ai piani pluriennali ed ai programmi operativi delle attività di formazione di cui all'articolo 3;

c) alle questioni inerenti alla formazione professionale, che la Giunta provinciale sottopone al suo esame;

d) alla concessione di provvidenze di assistenza professionale di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

5. Ai componenti della commissione è corrisposto, in quanto spettati, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

Art. 7.

Comitato tecnico per la formazione professionale

1. Il comitato tecnico per la formazione professionale è organo consultivo sulle questioni inerenti alla formazione professionale che esulano dalla specifica competenza della commissione provinciale di cui all'articolo 6, e che la Giunta provinciale o gli assessori provinciali competenti intendono sottoporre al suo parere. Il comitato tecnico elabora inoltre il piano pluriennale di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il comitato tecnico è nominato dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina; esso è composto:

a) dagli assessori provinciali competenti in materia di apprendistato e di formazione professionale, di cui uno con funzioni di presidente;

b) dagli ispettori provinciali della formazione professionale;

c) dal direttore della ripartizione del lavoro;

d) dal direttore dell'ufficio provinciale per la programmazione economica;

e) dal direttore dell'ufficio provinciale per le provvidenze comunitarie;

f) da un funzionario di ciascuna delle ripartizioni provinciali competenti in materia di artigianato, industria commercio e turismo e agricoltura, di qualifica funzionale non inferiore alla VII.

3. Il comitato, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del contributo di esperti esterni all'Amministrazione provinciale.

4. Ai componenti del comitato ed agli esperti esterni è corrisposto, in quanto spettati, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

Art. 18.

Strutture formative

1. Per l'attuazione delle attività formative la Provincia si avvale: a) delle proprie strutture, scuole o centri di formazione professionale;

b) di sedi e mezzi didattici delle scuole a carattere statale, previa intesa con l'autorità scolastica competente;

c) di strutture appartenenti a terzi, enti pubblici o privati.

2. Qualora si avvalga delle strutture e dei mezzi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Provincia può contribuire alle spese per migliorie e ampliamenti delle sedi e strutture, per l'acquisto di attrezzature e per l'arredamento dei locali destinati alle attività di formazione professionale. Gli organismi beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti a non modificare la destinazione dei locali o degli edifici adibiti alla formazione professionale. La durata del relativo vincolo non può essere inferiore a dieci anni e viene fissata dalla Giunta provinciale.

3. Tra la formazione professionale e le imprese, individuate come punti di eccellenza in specifici campi di intervento, possono essere stipulati protocolli di intesa o convenzioni, con disciplina dei relativi oneri, per l'uso di attrezzature, di locali e di risorse umane, al fine di erogare azioni di formazione adeguate ai fabbisogni formativi del mercato del lavoro.

4. La Provincia ha cura che le scuole ed i centri di formazione professionale siano istituiti nel rispetto del criterio di un opportuno decentramento territoriale e siano dotati di personale e di attrezzature sufficienti ad assicurare loro una autonomia funzionale.

Art. 19.

Periodi di formazione-lavoro in azienda

1. I programmi didattici dei corsi possono prevedere, quali elementi integranti, periodi di formazione-lavoro in aziende ubicate nel territorio provinciale, nazionale od estero, nel rispetto della vigente normativa:

a) durante l'anno scolastico;

b) durante le ferie scolastiche;

c) a conclusione dei corsi.

2. Scopo di tali periodi di formazione-lavoro è l'acquisizione, da parte degli allievi, di esperienze pratiche nell'ambiente produttivo e del loro avvicinamento progressivo al mondo del lavoro. Inoltre i periodi di formazione-lavoro dovrebbero anche favorire il miglioramento della conoscenza delle lingue.

3. La Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione di apposite convenzioni con aziende pubbliche o private per assicurare la disponibilità di un congruo numero di posti per gli allievi in formazione.

Art. 10.

Esame di diploma

1. I corsi finalizzati al conseguimento di una qualifica, specializzazione o abilitazione professionale si concludono con l'esame di diploma.

2. All'esame di diploma sono ammessi tutti gli allievi che hanno frequentato regolarmente e concluso con esito positivo il corso. All'esame di diploma sono ammessi altresì privatisti in possesso dei requisiti specifici di ammissione ai diversi corsi. I privatisti, devono, di norma, sostenere un esame scritto; orale e/o pratico in tutte le materie oggetto del programma didattico. La commissione esaminatrice può disporre, su domanda del candidato privatista, l'esonero parziale o totale dell'esame di ammissione, qualora esso sia in possesso di diploma o di attestato di qualifica per indirizzo corrispondente o simile.

3. Un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale, e composta da tre rappresentanti rispettivamente della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche, e da tre rappresentanti degli ispettori della formazione professionale in lingua italiana, tedesca e ladina, effettua le necessarie verifiche ed individua i percorsi formativi che tra di loro possono considerarsi sostanzialmente corrispondenti.

4. Le prove di esame di diploma sono sostenute innanzi a commissioni esaminatrici nominate con decreto dell'assessore provinciale competente in materia e composte:

a) dal direttore della scuola, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) da tutti gli insegnanti delle materie oggetto d'esame;

c) da un esperto designato dal sovrintendente, rispettivamente dagli intendenti scolastici;

d) da un esperto designato dall'ispettorato provinciale del lavoro.

5. La commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di almeno quattro quinti dei suoi componenti.

6. È fatta salva ogni diversa composizione di commissione esaminatrice prevista da leggi speciali.

7. Ai candidati che abbiano superato le prove d'esame con un punteggio complessivo non inferiore a sei decimi viene rilasciato apposito diploma. La qualifica o la specializzazione conseguita, con il superamento dell'esame, viene annotata nel libretto personale di lavoro; nello stesso libretto può essere annotata, a scopo documentativo, la partecipazione a qualsiasi altra azione formativa.

Art. 11.

Calendario formativo

1. L'inizio ed il termine dell'anno di formazione, nonché i periodi feriali, sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico per la formazione professionale.

2. La durata complessiva dell'anno formativo, o periodo corrispondente, non può essere inferiore a mille ore di lezione.

Art. 12.

Regolamento della formazione professionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, emana il regolamento per la formazione professionale, che disciplina dettagliatamente gli aspetti organizzativi e procedurali interni della scuola ed in particolare:

a) la durata delle unità di lezione, che non deve essere inferiore a 45 minuti;

- b) le valutazioni, promozioni, ripetizioni dell'anno scolastico e le misure disciplinari;
- c) le modalità di giustificazione delle assenze;
- d) l'utilizzo dei beni prodotti e dei servizi resi dalle officine o dai laboratori della scuola, nell'ambito delle esercitazioni pratiche;
- e) le competenze degli organi collegiali previsti dal vigente testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale, nel rispetto delle funzioni ad essi legislativamente demandate.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1992 e per la sua attuazione sono utilizzati gli stanziamenti autorizzati in bilancio dalla legislazione previgente in materia di addestramento e formazione professionale.

2. Per gli anni successivi al 1992, le spese per l'attuazione della presente legge sono stabilite nella legge finanziaria annuale.

Art. 14.

Norme finali

1. È abrogata la legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6, e dell'articolo 12 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.

2. È soppresso il comitato allargato degli assessori previsto dall'articolo 3 del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 novembre 1992

DURNWALDER

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano*: Urzi
93R0003

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1992, n. 41.

Modifica alla legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, sulla opportunità tra uomo e donna - Nomina della consigliera di parità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 1° dicembre 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, è così sostituito:

«Art. 6.

Ampliamento della Commissione provinciale per l'impiego

1. Al fine di garantire il pari trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro, alle sedute della Commissione provinciale per l'impiego partecipa con diritto di voto una componente del comitato nominata dalla Giunta provinciale da una tema proposta dal Comitato. La Giunta provinciale nomina il membro supplente tra la tema di nominativi.

2. La componente assume la denominazione di «consigliera di parità» ed è membro a tutti gli effetti della commissione provinciale per l'impiego. Essa svolge i compiti di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. La consigliera di parità è domiciliata presso la ripartizione provinciale lavoro.

4. Per le giornate di effettiva presenza nella sede, alla consigliera di parità spetta il compenso previsto per il presidente di organi collegiali a rilevanza esterna, istituiti presso l'amministrazione provinciale per la partecipazione alle sedute degli organi stessi, nonché il trattamento economico di missione, secondo la vigente normativa».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della spesa di cui all'articolo 1, comma 4, valutata in lire 2 milioni per l'anno 1992 e in lire 5 milioni a partire dall'anno 1993, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità, rispettivamente con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 novembre 1992

DURNWALDER

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano*: Urzi
93R0004

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1992, n. 42.

Modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 1° dicembre 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito:

«1. Il personale insegnante incaricato durante i primi anni di servizio frequenta un corso abilitante ad indirizzo didattico-pedagogico. Le modalità di ammissione, di svolgimento ed i criteri d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Il superamento del corso abilitante costituisce titolo di precedenza nelle graduatorie dei posti da conferire per incarico e requisito necessario per l'ammissione a posti di ruolo.

3. Gli insegnanti già in possesso del titolo di abilitazione di cui al comma 1 del presente articolo, conseguono il titolo di specializzazione in materia di riabilitazione, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, in appositi corsi organizzati dal competente ispettorato secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito:

«2. I corsi sono banditi separatamente per le scuole in lingua italiana, tedesca e ladina. Nel bando di concorso sono disciplinati il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove di esame e determinati i criteri generali di valutazione dei titoli per l'accesso ai posti presso la formazione professionale».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale 5 gennaio 1978, è così sostituito:

«3. Agli insegnanti distaccati per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, il periodo in posizione di distacco è equiparato a tutti gli effetti a quello della parte teorica del corso abilitante di cui all'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificato con gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 20 novembre 1968, n. 21, con l'articolo 7 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, con l'articolo 5 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, e con l'articolo 8 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è così sostituito:

«4. Funge da segretario della commissione un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 46 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, modificato con l'articolo 12 della legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3, è così sostituito:

«3. Le operazioni di assegnazione dei posti sono disposte con provvedimento di esecuzione del comitato di cui all'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, modificato con l'articolo 9 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e l'articolo 38 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3».

Art. 6.

1. L'articolo 8 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, modificato con l'articolo 56 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e con l'articolo 41 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è abrogato.

Art. 7.

1. L'articolo 16 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, modificato con l'articolo 42 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, è così sostituito:

«1. La Giunta provinciale, per lo svolgimento di lavori di segreteria ed ausiliari, può incaricare, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di formazione professionale del gruppo linguistico interessato, e con chiamata diretta, personale ritenuto idoneo, con orario pieno o parziale, e fino alla durata massima di sei mesi all'anno, prorogabile, in caso di necessità, per altri quattro mesi con decreto dell'assessore competente».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 novembre 1992

DURNWALDER

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano*: Urzi
93R0005

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herlo, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Conzacchia
Via Gallie, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartoleria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendici generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via del Gott. 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONNE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DE' TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCIERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobilit ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALENTO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Corso Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PADOVA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartoleria MODERNA - S.c. e r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 8/P
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartoleria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartoleria LE MUSE
Via Martirina, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartoleria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORIA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Libreria MANNELLI
di Rosarta Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartoleria MANCINI DULIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Masai Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrere

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Collì, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartoleria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 15
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pedegani e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PANICOLA**
Libreria GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICHNUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Caioli, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **LIBRERIA PROPRI**
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Ammassola, 1
- ◇ **LIBRERIA TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82
- ◇ **MOLISE**
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNI**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **LIBRERIA BOFFI**
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATTERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendici giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Riconvero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIACIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
V. V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
V. F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Libreria V. Emanuele
FANTOLA (Agropoli)
Cartoleria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALESMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIREZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVO
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolo, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mecenate, 37
- ◇ **BIELLA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **POLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA DI Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **SILVANO**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERRI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartoleria BELLUNESE
di Baldani Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 1 0 9 3 *